



---

# CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 9 DEL 6 MARZO 2021

## LA SETTIMANA IN BREVE

---

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

## LA SCHEDA INFORMATIVA

---

- **DECRETO MILLEPROROGHE CONVERTITO IN LEGGE: PARTE FISCALE**

Il c.d. Decreto Milleproroghe (D.l. 183/2020) è stato convertito in L. 21/2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 01.03.2021. La Legge di Conversione contiene diverse disposizioni di proroga, oltre a diverse misure di differimento dovute all'emergenza Covid-19. In questa scheda verranno trattate le disposizioni principali aventi rilevanza in ambito fiscale.

Pagina 6

- **DECRETO MILLEPROROGHE CONVERTITO IN LEGGE: PARTE LAVORO**

Il c.d. Decreto Milleproroghe (D.l. 183/2020) è stato convertito in L. 21/2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 01.03.2021. La Legge di Conversione contiene diverse disposizioni di proroga, oltre a diverse misure di differimento dovute all'emergenza Covid-19. In questa scheda verranno trattate le disposizioni principali in materia di lavoro.

Pagina 12

- **CORONAVIRUS: DPCM DRAGHI DEL 02.03.2021**

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica da Coronavirus, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi ha firmato il nuovo DPCM del 02.03.2021, sostitutivo del precedente Dpcm del 14.01.2021 con cui entrano in vigore nuove misure restrittive. Le nuove misure si applicano da sabato 6 marzo 2021, e sono efficaci fino al 6 aprile 2021, ad eccezione dell'articolo 7 (relativo alla zona bianca) che si applica dal 3.3.2021, giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Pagina 16

## AGGIORNAMENTO

---

- **CREDENZIALI PER ACCESSO AI SERVIZI TELEMATICI DELL'AGENZIADELLE ENTRATE**

Dal 1° marzo per poter accedere ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, occorrerà essere in possesso, in alternativa, di SPID, Carta d'identità elettronica o Carta nazionale

dei servizi, così come previsto dall'articolo 24 del DL Semplificazioni il quale consente di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione esclusivamente attraverso un'identità digitale.

Pagina 38

■ **RIMBORSO DEL CREDITO IVA**

Molteplici sono gli aspetti legati alla presentazione dell'istanza di rimborso e su questi sarà focalizzato il nostro articolo.

Pagina 39

## PRASSI DELLA SETTIMANA

---

■ **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 54

## SCADENZARIO

---

■ **SCADENZARIO DAL 05.03.2021 AL 19.03.2021**

Pagina 58

## LA SETTIMANA IN BREVE

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

### Proroga in arrivo per le rate della Rottamazione ter e del saldo e stralcio

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato venerdì scorso sul proprio sito che è **in corso di redazione il provvedimento che differirà il termine del 1° marzo 2021** per il pagamento delle rate della "Rottamazione-ter" (articoli 3 e 5 del DL n. 119/2018) e del "saldo e stralcio" (art. 1 commi 190 e 193 della Legge 145/2018). Il termine riguarda le rate del 2020 ancora non versate a cui si aggiunge la prima rata del 2021 della Rottamazione-ter. Il provvedimento entrerà in vigore successivamente al 1° marzo 2021 e i pagamenti, anche se non intervenuti entro tale data, saranno considerati tempestivi purché effettuati nei limiti del differimento che sarà disposto.

### Decreto Sostegno (già Ristori 5): prime anticipazioni

Il Governo Draghi è al lavoro da giorni sul nuovo decreto Legge, detto "Sostegno" che dovrebbe finalmente portare i ristori economici annunciati già, prima della crisi di governo, alle categorie in difficoltà a causa dell'emergenza COVID 19. Da alcune dichiarazioni e da bozze non ufficiali in circolazione emergono già molti aspetti del decreto che dovrebbe essere approvato entro la prossima settimana; di seguito alcune delle novità "probabili".

- **Contributi a fondo perduto:** si prevede una spesa di 12 miliardi, a valere sullo scostamento di bilancio già approvato dal Governo Conte 2. I contributi a fondo perduto saranno:
  - ◆ destinati **sia a professionisti che imprese** con un fatturato fino a 5 milioni di euro
  - ◆ **senza distinzione di codici Ateco**
  - ◆ **erogati in percentuali diverse sulla base del fatturato (aliquote inferiori all'aumentare del fatturato)**
  - ◆ **per i soggetti che abbiano avuto perdite almeno del 33%** calcolate sulla media mensile del 2020 rispetto a quella del 2019
  - ◆ per start up senza fatturati precedenti di confronto dovrebbe esserci un sistema di calcolo ad hoc.
  - ◆ **Aiuti alla filiera della montagna** per circa 600 milioni di euro
- **Cassa integrazione COVID** Gli ammortizzatori sociali già in vigore da un anno verrebbero finanziati ancora per tutto il 2021.
- **Blocco licenziamenti** dovrebbe essere riconfermato fino al 30 giugno
- **Congedo Parentale e Bonus baby-sitter:** l'intenzione del Governo sarebbe di assegnare almeno 200 milioni di euro per nuovi congedi parentali straordinari alle famiglie i cui figli siano ancora costretti a rinunciare alla scuola in presenza, una riproposizione dei congedi indennizzati al 50%, scaduti a fine 2020 per lavoratori dipendenti con figli under 14.
- **Misure anticovid:** ben 2 miliardi di euro sarebbero destinati alla riorganizzazione della campagna vaccinale e all'acquisto di nuove dosi di vaccino anti Coronavirus.

Le risorse complessive per il comparto lavoro ammonterebbero a 10 miliardi, uno dei quali destinato al Reddito di Cittadinanza.

### **Web Tax e Investimenti in start up: pronti i codici tributo marzo**

L'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione del 1° marzo 2021 n. 14. ha pubblicato i codici tributo per il versamento della Web Tax:

- ♦ "2700" denominato "IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI – articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n.145, e s.m.";
- ♦ "2701" denominato "IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI – articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m. - INTERESSI";
- ♦ "2702" denominato "IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI – articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m. - SANZIONE".

Con **Risoluzione n 13/E del 1° marzo** l'Agenzia istituisce invece i codici tributo da utilizzare in F24 per il credito di imposta per:

- 1. gli investimenti in ricerca e sviluppo**
- 2. transizione ecologica**
- 3. innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative**

In particolare, si tratta dei seguenti codici tributo:

- ♦ "**6938**" denominato "Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative - art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019";
- ♦ "**6939**" denominato "Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020";
- ♦ "**6940**" denominato "Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020".

### **Ripresa versamenti contributivi 16 marzo 2021: le istruzioni**

Inps comunica le istruzioni operative per la ripresa dei versamenti dei contributi sospesi durante l'emergenza Covid, da effettuare entro il prossimo 16 marzo, nel messaggio n. 896/2021. In generale, per tutte le Gestioni l'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 50,00. Il versamento delle rate successive alla prima dovrà essere eseguito nei mesi successivi, entro il giorno 16. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dalla rateazione. Va sottolineato però che:

- ♦ le rate relative a piani di ammortamento precedenti vanno versate, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021
- ♦ i contributi eventualmente versati comunque non possono essere rimborsati
- ♦ per i soggetti che si siano avvalsi della sospensione senza averne i requisiti, da verifiche dell'agenzia delle Entrate, sarà applicabile il regime sanzionatorio ordinario di cui all'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

### **Assegni nucleo familiare, istruzioni in caso di cassa integrazione**

L'Inps riepiloga nel messaggio n.833 del 26.2.2021 a seguito di richieste di chiarimenti, le istruzioni specifiche per i periodi in cui sono riconosciute prestazioni sostitutive della retribuzione a causa della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa o per i percettori dei trattamenti di integrazione specifici, come: cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS) e in deroga (CIGD), assegno ordinario (ASO), cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), indennità di mancato avviamento al lavoro (IMA). L'importo teoricamente spettante calcolato dall'Istituto dovrà essere riparametrato dal datore di lavoro nei modelli "SR41" o "SR43" semplificati, in base alle ore/giornate di trattamento richieste e in pagamento e non dovrà mai superare quello reso nella procedura "ANF DIP". L'importo da erogare a titolo di ANF per un dato lavoratore dovrà essere indicato nell'apposito campo dei modelli "SR41" e "SR43" semplificati, con le consuete modalità.

### **Bonus Bollette sconti automatici dal 2021 solo presentando l'ISEE**

Basta compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (ISEE) per usufruire degli sconti sulle bollette. I bonus bollette 2021 (anche detto bonus sociale) saranno riconosciuti a partire da luglio, incluse le eventuali quote maturate nei mesi precedenti. Questo l'annuncio della autorità per l'energia ARERA. Come preannunciato l'anno scorso, scatta da quest'anno il **riconoscimento automatico dei bonus** sociali di sconto per le bollette di **acqua, luce gas per le famiglie in stato di disagio economico**. Attraverso l'incrocio dei dati trasmessi e all'esito positivo delle verifiche di ammissibilità, saranno automaticamente individuate le forniture dirette (individuali) da agevolare ed erogati i bonus a chi ne ha diritto. Nel caso di nuclei familiari serviti da forniture centralizzate è previsto un processo di ammissione al riconoscimento automatico ad hoc. Ogni nucleo familiare ha diritto ad un bonus per ciascuna tipologia - elettrico, gas, idrico - per anno di competenza. Le condizioni soggettive per avere diritto ai bonus automatici per disagio economico restano le stesse, si deve rispondere a **una delle seguenti condizioni**:

- ♦ con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro;
- ♦ se sono presenti almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) il valore ISEE massimo sale a 20.000 euro;
- ♦ essere titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

Anche i soggetti con patologie che comportano l'utilizzo di speciali macchinari, come respiratori meccanici, hanno diritto al bonus ma in questo caso resta necessario fare domanda al proprio Comune di residenza.

*Un augurio di buon lavoro dalla Redazione*

## INFORMAZIONE FISCALE

**OGGETTO: DECRETO MILLEPROROGHE CONVERTITO IN LEGGE PARTE FISCALE**

Il c.d. [Decreto Milleproroghe \(D.l. 183/2020\)](#) è stato convertito in L. 21/2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 01.03.2021. La Legge di Conversione contiene diverse disposizioni di proroga, oltre a diverse misure di differimento dovute all'emergenza Covid-19.

In questa scheda verranno trattate le disposizioni principali aventi rilevanza in ambito fiscale.

<b>DECRETO MILLEPROROGHE CONVERTITO IN LEGGE PARTE FISCALE</b>	
<b>Vendite online su piattaforme digitali</b> Art. 3 comma 3	<p><a href="#">La Legge di conversione</a> del Decreto Milleproroghe (di seguito semplicemente Legge di conversione) conferma la <b>proroga di sei mesi</b>, quindi fino al 30.06.2021, dell'<b>obbligo per le piattaforme digitali<sup>1</sup> di comunicare i dati relativi alle vendite a distanza</b>.</p> <p>Contemporaneamente viene <b>prorogato al 1° luglio 2021 l'entrata in vigore delle disposizioni<sup>2</sup></b> che prevedono l'applicazione del regime fiscale del reverse charge, in caso di vendite o cessioni di determinati beni (telefoni cellulari, console da gioco, tablet, pc e laptop), facilitate da soggetti passivi che mettono a disposizione di terzi l'uso di un'interfaccia elettronica, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi. In virtù di una finzione giuridica, i gestori delle suddette piattaforme, benché non entrino direttamente nella transazione, sono considerati come soggetti che hanno ricevuto e successivamente ceduto tali beni, con conseguente applicazione agli stessi del meccanismo dell'inversione contabile.</p>
<b>Registratori telematici</b> Art. 3 comma 5	<p>La Legge di conversione conferma la <b>proroga di un anno</b>, dal 1° gennaio 2021 al <b>1° gennaio 2022, del termine per l'adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria</b>.</p>
<b>Procedure semplificate assemblee societarie</b> Art. 3 comma 6	<p>La Legge di conversione, con alcune variazioni rispetto al testo originario del Decreto, ha disposto delle modifiche alle disposizioni relative alle procedure semplificate di svolgimento delle assemblee societarie introdotte dal decreto Cura Italia<sup>3</sup>.</p> <p>Per le assemblee che si svolgeranno fino al 31 luglio 2021 è previsto che:</p>

<sup>1</sup> di cui all'art. 13 del Decreto Crescita (D.l. 34/2019)

<sup>2</sup> art. 11-bis, commi 11-15 del D.l. 135/2018 decreto Semplificazioni

<sup>3</sup> art. 106 D.L. 18/2020

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>l'assemblea ordinaria</b> di approvazione del bilancio al 31.12.2020 è <b>convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio</b>;</li> <li>◆ con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società di capitali possono prevedere l'espressione del <b>voto in via elettronica o per corrispondenza</b> e <b>l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione anche in deroga alle disposizioni statutarie</b>. Le assemblee, inoltre, si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano: l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto; senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio;</li> <li>◆ le <b>S.r.l.</b> possono consentire che l'espressione del <b>voto</b> avvenga mediante <b>consultazione scritta</b> o per <b>consenso espresso per iscritto</b>.</li> </ul>
<p><b>Lotteria degli scontrini</b> Art. 3 commi 9 e 10</p>	<p>La Legge di conversione conferma quanto previsto in sede di Decreto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>proroga della partenza della lotteria degli scontrini</b>, che sarebbe dovuta avvenire il 1° gennaio 2021 prevedendo che l'avvio della lotteria sarà definito con provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e monopoli, da adottare <b>entro il 1° febbraio 2021</b><sup>4</sup>;</li> <li>◆ modifica dell'articolo 1, comma 540, della legge n. 232/2016, prevedendo che <b>a partire dal 1° marzo 2021</b> nel caso in cui l'esercente, al momento dell'acquisto, rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può <b>segnalare la circostanza sul portale della Lotteria</b> (<a href="http://www.lotteriadegliscontrini.gov.it">www.lotteriadegliscontrini.gov.it</a>).</li> </ul> <p>Sul punto si veda il nostro "Sapere per fare" del 5 febbraio 2021</p>
<p><b>Termini agevolazioni prima casa</b> Art. 3 comma 11-quinquies</p>	<p>La Legge di conversione ha disposto la <b>proroga</b> dal 31 dicembre 2020 al <b>31 dicembre 2021, della sospensione dei termini previsti nell'ambito della disciplina volta ad agevolare l'acquisto della c.d. "prima casa"</b><sup>5</sup>. Nello specifico il differimento interessa i seguenti termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>il termine di 18 mesi dall'acquisto della prima casa</b> entro il quale l'acquirente è tenuto a trasferire la residenza nel Comune in cui si trova l'abitazione;</li> <li>◆ <b>il termine di un anno</b> entro il quale il contribuente acquista un altro immobile da destinare ad abitazione principale propria dopo che ha trasferito l'immobile acquistato con i benefici c.d. "prima casa" prima del decorso dei cinque anni successivi alla stipula dell'atto di acquisto;</li> <li>◆ <b>il termine di un anno</b> entro il quale l'acquirente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso acquistata usufruendo dei benefici</li> </ul>

<sup>4</sup> È stato eliminato il riferimento a "non oltre".

<sup>5</sup> art. 24 comma 1 D.L. 23/2020

	<p>“prima casa”.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>il termine di un anno</b> dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici “prima casa”, entro cui deve aver luogo il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, per tale ultimo atto di acquisto, di un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.</li> </ul>
<p><b>Bonus vacanze</b> Art. 7 comma 3-bis</p>	<p>In sede di conversione è stato disposto<sup>6</sup>, che sia possibile usufruire del cd. tax credit vacanze fino al 31.12.2021 (<b>anziché fino al 30.06.2021</b>), in relazione alle spese turistiche sostenute nel 2020-2021.</p> <p>Rimane fermo il termine del 31 dicembre 2020 per la presentazione delle richieste per l'accesso al beneficio, che spetta comunque una sola volta.</p>
<p><b>Contributo imprese radiofoniche private</b> Art. 7 comma 4-bis</p>	<p><b>Previsto un contributo<sup>7</sup> nel limite di € 2 mln</b> per il 2021 alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione <b>di interesse generale, finalizzato a</b> favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali.</p>
<p><b>Contributi diretti a imprese radiofoniche e a imprese editrici di quotidiani e periodici</b> Art. 7 comma 4-ter</p>	<p><b>Differiti</b> di ulteriori 24 mesi i termini riguardanti <b>l'abolizione, o la progressiva riduzione fino all'abolizione, dei contributi diretti a favore di determinate categorie di imprese radiofoniche e di imprese editrici di quotidiani e periodici</b>, fissati, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, dalla legge di bilancio 2019<sup>8</sup>.</p>
<p><b>Società mutuo soccorso</b> Art. 11 comma 1</p>	<p>La Legge di conversione conferma che le <b>società di mutuo soccorso</b>, già esistenti alla data di entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (3 agosto 2017), <b>che si trasformano entro il 31.12.2021</b> (anziché entro 3 anni dal 3 agosto 2017) in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, <b>mantengono<sup>9</sup> il proprio patrimonio.</b></p>
<p><b>Società benefit</b> Art. 12 comma 1-bis</p>	<p>La Legge di conversione interviene sulla disciplina di cui all'art. 38-ter del D.L. n. 34 del 2020, in materia di promozione delle società benefit prevedendo che venga riconosciuto <b>un credito di imposta pari al 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit sostenuti fino 30.06.2021</b> anziché fino al 31 dicembre 2020, come previsto in precedenza.</p>
<p><b>Proroga termine esame idoneità patente di guida</b></p>	<p>La legge di conversione conferma che, in considerazione della situazione emergenziale determinata dalla diffusione del COVID-19, per le domande</p>

<sup>6</sup> modificato l'articolo 176, comma 1, del D.L. n. 34/2020

<sup>7</sup> Di cui all'art. 30-quater, comma 2, D.L. 34/2019.

<sup>8</sup> Art 1, comma 394, della L. 160/2019.

<sup>9</sup> in deroga all'art. 8, comma 3, legge n. 3818/1886

Art. 13 comma 6	dirette al conseguimento della patente di guida presentate nel corso dell'anno 2020, la <b>prova di esame teorica</b> per il conseguimento della patente di guida è espletata <b>entro un anno dalla data di presentazione della domanda.</b>				
<b>Blocco sfratti morosità</b> Art. 13 commi 13 e 14	La Legge di conversione conferma quanto stabilito in sede di decreto, ossia che <b>la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili<sup>10</sup></b> , anche ad uso non abitativo, <b>è prorogata fino al 30 giugno 2021</b> limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari. Sono altresì sospese fino al 30 giugno 2021 le procedure esecutive immobiliari riguardanti la prima casa.				
<b>Organi collegiali</b> Art. 19, allegato 1 punto 10	<b>Prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e in ogni caso non oltre il 30.04.2021</b> i termini delle disposizioni legislative che consentono <sup>11</sup> lo <b>svolgimento in videoconferenza delle sedute</b> , tra gli altri, degli organi di associazioni private, delle fondazioni nonché delle società (comprese quelle cooperative e i consorzi) che non si siano già dotati di una regolamentazione che consenta loro il ricorso a tale modalità in via ordinaria.				
<b>Proroga termini in materia tributaria</b> Art. 22-bis	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">co. 1</td> <td style="vertical-align: top;"> <p>Gli atti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ accertamento;</li> <li>◆ contestazione;</li> <li>◆ irrogazione delle sanzioni;</li> <li>◆ recupero dei crediti d'imposta;</li> <li>◆ liquidazione e di rettifica e liquidazione;</li> </ul> <p>per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono <b>notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022</b> (anziché 1° gennaio e il 31 dicembre 2021 come previsto nel testo originario del D.l. 34/2020)<sup>12</sup>, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.</p> </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">co. 2-bis</td> <td style="vertical-align: top;"><b>Gli atti</b> indicati al comma 2 dell'art. 157 del D.l. 34/2020:</td> </tr> </table>	co. 1	<p>Gli atti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ accertamento;</li> <li>◆ contestazione;</li> <li>◆ irrogazione delle sanzioni;</li> <li>◆ recupero dei crediti d'imposta;</li> <li>◆ liquidazione e di rettifica e liquidazione;</li> </ul> <p>per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono <b>notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022</b> (anziché 1° gennaio e il 31 dicembre 2021 come previsto nel testo originario del D.l. 34/2020)<sup>12</sup>, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.</p>	co. 2-bis	<b>Gli atti</b> indicati al comma 2 dell'art. 157 del D.l. 34/2020:
co. 1	<p>Gli atti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ accertamento;</li> <li>◆ contestazione;</li> <li>◆ irrogazione delle sanzioni;</li> <li>◆ recupero dei crediti d'imposta;</li> <li>◆ liquidazione e di rettifica e liquidazione;</li> </ul> <p>per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono <b>notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022</b> (anziché 1° gennaio e il 31 dicembre 2021 come previsto nel testo originario del D.l. 34/2020)<sup>12</sup>, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.</p>				
co. 2-bis	<b>Gli atti</b> indicati al comma 2 dell'art. 157 del D.l. 34/2020:				

<sup>10</sup> Prevista dall'art. 103, comma 6 del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020).

<sup>11</sup> richiamate nell'Allegato 1 al Decreto stesso, tra cui al punto n. 10 - l'art. 73 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020)

<sup>12</sup> Poi modificato nel periodo compreso tra "il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022" dal D.l. 3/2021, e "1° marzo 2021-28 febbraio 2022" dal D.l. 7/2021.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR 600/73;</li> <li>◆ comunicazioni di cui all'articolo 54-bis del DPR 633/72;</li> <li>◆ inviti all'adempimento di cui all'articolo 21-bis del D.I. 78/2010;</li> <li>◆ atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica<sup>13</sup>;</li> <li>◆ atti di accertamento delle tasse automobilistiche<sup>14</sup>, limitatamente alle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna;</li> <li>◆ atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari di cui alla Tariffa articolo 21 del DPR 641/1972;</li> </ul> <p><b>sono notificati</b>, inviati o messi a disposizione <b>nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022</b>, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.</p>
	co. 3	<p><b>I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento<sup>15</sup>, sono prorogati di 14 mesi</b> (anziché 1 anno come previsto nel testo originario del D.I. 34/2020)<sup>16</sup> relativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018;</li> <li>◆ alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017;</li> <li>◆ alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale.</li> </ul>
	Co. 4	<p>Con riferimento agli atti indicati ai commi 1 e 2 notificati entro il 28 febbraio 2022 non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento<sup>17</sup>, né gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo<sup>18</sup>, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notificazione dell'atto stesso. Con riferimento alle comunicazioni di cui al comma 2 non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento dal mese di elaborazione, né gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, per il periodo compreso</p>

<sup>13</sup> Art. 23, comma 21, del D.I. 98/2011.

<sup>14</sup> Di cui al Testo Unico 5 febbraio 1953 n. 39 ed all'articolo 5 del D.I. 953/1982.

<sup>15</sup> Previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del DPR 602/1973.

<sup>16</sup> Poi portato a 13 mesi dal D.I. 3/2021 e infine a 14 mesi dal D.I. 7/2021.

<sup>17</sup> Di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 maggio 2009.

<sup>18</sup> Di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

	<p>tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione.</p> <p>Con la conversione in legge viene modificato anche il contenuto del comma 1 dell'articolo 68 del D.L. 18/2020, prevedendo che sia il <b>28 febbraio 2021 il termine finale di sospensione dei versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento</b> emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi esecutivi relativi sia alle entrate tributarie sia a quelle non tributarie, precedentemente sospesi fino al 31 dicembre 2020<sup>19</sup>;</p> <p>Infine, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 15 gennaio 2021 e sono fatti salvi gli effetti che si sono prodotti ed i rapporti giuridici sorti; restano acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte.</p>
<p><b>Imposta servizi digitali</b> Art. 22-quater</p>	<p><b>Prorogato</b> il termine di <b>versamento dell'imposta sui servizi digitali</b> dal 16 febbraio <b>al 16 marzo 2021</b> e quello di <b>presentazione della relativa dichiarazione</b> dal 31 marzo <b>al 30 aprile 2021</b>.</p>
<p><b>Modifica della detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati</b> Art. 22-sexies</p>	<p>La Legge di conversione intende <b>correggere</b> il comma 8 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2021<sup>20</sup>, relativamente all'<b>ulteriore detrazione spettante ai lavoratori dipendenti, per le prestazioni rese a partire dal 1° gennaio 2021</b><sup>21</sup>.</p> <p>La correzione si ritiene necessaria per chiarire quali sono gli importi effettivi dell'ulteriore detrazione spettante, rispettivamente per il secondo semestre dell'anno 2020 e a decorrere dall'anno 2021. In particolare, viene precisato che la detrazione introdotta col comma 1 dell'art. 2 del D.L. 3/2020 spetta nella misura degli importi indicati nel medesimo comma esclusivamente per le prestazioni rese dal 1° luglio al 31 dicembre 2020;</p> <p>Viene sostituito il comma 2 dell'art. 2 del D.L. 3/2020, con la finalità di specificare che per le prestazioni rese a decorrere dal 1° gennaio 2021 l'agevolazione in parola spetta per gli importi in esso indicati (raddoppiati rispetto a quelli indicati al comma 1).</p>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

<sup>19</sup> Sospesi fino al 31.01.2021 dal D.L. 3/2021, e poi al 28.02.2021 dal D.L. 7/2021.

<sup>20</sup> L. n. 178 del 2020

<sup>21</sup> introdotta dall'articolo 2 del D.L. n. 3 del 2020

**OGGETTO: DECRETO MILLEPROROGHE CONVERTITO IN LEGGE PARTE LAVORO**

Il c.d. [Decreto Milleproroghe \(D.L. 183/2020\)](#) è stato convertito in L. 21/2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 01.03.2021. La Legge di Conversione contiene diverse disposizioni di proroga, oltre a diverse misure di differimento dovute all'emergenza Covid-19.

In questa scheda verranno trattate le disposizioni principali in materia di lavoro.

NOVITA' LAVORO DECRETO MILLEPROROGHE 2021	
<p><b>Proroga utilizzo dichiarazioni sostitutive dei cittadini extracomunitari</b> Art. 2, comma 1</p>	<p>L'<b>articolo 2, comma 1</b>, proroga al <b>31 dicembre 2021</b> il termine a partire dal quale acquistano efficacia le disposizioni che consentono anche ai <b>cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea</b>, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di <b>utilizzare le dichiarazioni sostitutive</b> (le cosiddette autocertificazioni) riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.</p>
<p><b>Adeguamento alla normativa antincendio edifici scolastici e asili nido</b> Art. 2, comma 4-septies</p>	<p>L'<b>articolo</b>, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, <b>proroga e unifica</b> il termine di <b>adeguamento</b> delle strutture adibite a servizi scolastici e ad asili nido, alla <b>normativa antincendio</b>. In particolare, il termine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ è prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola (art. 4, co. 2, del D.L. 244/2016);</li> <li>◆ è differito dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2022, per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido (art. 4, co. 2-bis, del D.L. 244/2016).</li> </ul>
<p><b>Adeguamento antincendio nelle strutture ricettive</b> Art.2, comma 4-octies</p>	<p>Possibile <b>posticipare i termini per il completamento</b> dell'adeguamento alle disposizioni di <b>prevenzione incendi anche per alcune categorie di strutture ricettive turistico-alberghiere</b>. In particolare, i termini sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021</b> per le <b>strutture ricettive</b> con oltre 25 posti letto</li> <li>◆ <b>dal 30 giugno al 31 dicembre 2022</b> per le <b>strutture localizzate nei territori colpiti</b> dagli eccezionali <b>eventi meteorologici</b> verificatisi a partire del 2 ottobre 2018, nonché per i territori colpiti dagli eventi <b>sismici</b> del Centro Italia del 2016 e 2017, e nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia;</li> <li>◆ <b>dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021</b>, per i rifugi alpini per la presentazione dell'<b>istanza preliminare per l'esame dei progetti</b>.</li> </ul>
<p><b>Intermediari finanziari</b> Art. 3, comma 11-quater</p>	<p>Sono <b>sospesi</b> fino al 31 dicembre 2021 i provvedimenti di <b>revoca dell'autorizzazione all'iscrizione dei Confidi nell'albo degli intermediari finanziari</b>, adottati dalla Banca d'Italia in conseguenza del venir meno dei</p>

	requisiti dimensionali. Non modificato dalla conversione in legge.
<b>Riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e cittadinanza per l'assunzione nelle strutture sanitarie private accreditate</b> Art. 4, comma 8-sexies	La disposizione, <b>inserita nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ proroga dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 le deroghe sul riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e di operatore sociosanitario conseguite all'estero.</li> <li>♦ l'esercizio temporaneo delle professioni sanitarie e di operatore sociosanitario è consentito anche presso strutture sanitarie private o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19;</li> <li>♦ la possibilità di procedere all'assunzione di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea viene consentita anche presso strutture sanitarie private autorizzate o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19.</li> </ul>
<b>Termine per il conseguimento dei titoli di studio a.a. 2019/2020</b> Art. 6, comma 7-bis	L' <b>articolo 6</b> , introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, dispone che <b>l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio universitari e delle altre istituzioni di formazione superiore</b> relativi all'a.a. 2019/2020 è fissata al <b>15 giugno 2021</b> .
<b>Esami di abilitazione professionale ed attività pratiche o di tirocinio relazione a corsi di studio</b> Art. 6, comma 8	Si prevede <b>la proroga e l'estensione</b> fino al 31 dicembre 2021: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ dell'ambito di applicazione di alcune norme, relative alle possibilità di <b>svolgimento secondo modalità particolari</b> degli <b>esami per l'abilitazione relativi ad alcune professioni</b></li> <li>♦ nonché delle <b>attività pratiche o di tirocinio</b> previste per l'abilitazione all'esercizio di professioni o previste nell'ambito degli ordinamenti didattici dei corsi di studio ovvero successive al conseguimento del titolo di studio.</li> </ul>
<b>Sostegno del reddito settore spettacoli dal vivo</b> Art. 7, comma 4-quater	Introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, l'articolo consente agli organismi dello spettacolo dal vivo di utilizzare le risorse loro erogate per il <b>2021</b> a valere sul <b>FUS</b> , anche per integrare le misure di <b>sostegno del reddito</b> dei propri dipendenti, limitatamente al periodo di ridotta attività.
<b>Disposizioni per i beneficiari degli esoneri contributivi in agricoltura</b> Art. 10, comma 6	L' <b>articolo</b> , non modificato nella conversione, <b>sospendeva il pagamento della rata relativa ai contributi di novembre e dicembre 2020</b> , in scadenza il 16 gennaio 2021, in favore dei beneficiari degli esoneri contributivi disposti in agricoltura dal Decreto Ristori <b>fino al 16 febbraio 2021</b> , per <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ gli imprenditori agricoli professionali,</li> <li>♦ i coltivatori diretti,</li> <li>♦ i mezzadri e i coloni.</li> </ul> <p>In realtà l'istituto previdenziale è intervenuto due volte prima fornendo le istruzioni operative poi con il <a href="#">messaggio n. 587 del 10 febbraio 2021</a> con ulteriore differimento del pagamento della rata alla data della</p>

	<b>comunicazione individuale dell'importo da versare</b> che verrà effettuata dall'Istituto.
<b>Proroga attestati per funzionalità macchine agricole e per prodotti fitosanitari</b> Art. 10, comma 6-bis	L'articolo, introdotto durante l'esame alla Camera, prevede che anche gli <b>attestati di funzionalità delle macchine agricole</b> e gli attestati per la <b>vendita e l'acquisto dei prodotti fitosanitari</b> , in scadenza <b>nel 2021</b> o in corso di rinnovo, siano <b>prorogati di dodici mesi</b> e comunque almeno fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
<b>Domande accredito figurativo previdenziale</b> Art. 11, comma 1-bis	L'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, per il solo anno 2019, <b>differisce dal 30 settembre 2020 al 31 dicembre 2020 i termini relativi alle domande di accredito figurativo</b> per i lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali collocati in aspettativa non retribuita
<b>Commissioni per lavori gravosi e spesa previdenziale</b> Art. 11, commi 3 e 4	L' <b>articolo proroga al 31 dicembre 2021</b> il termine entro il quale devono essere conclusi <b>i lavori delle due Commissioni tecniche</b> , istituite dalla legge di bilancio 2020, per lo studio della <b>gravosità delle occupazioni</b> e per l'analisi della <b>spesa pubblica in materia previdenziale ed assistenziale</b> .
<b>Termini per il recupero di prestazioni pensionistiche indebite</b> Art. 11, comma 5	<b>Prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per il recupero</b> , da parte dell'INPS, delle <b>prestazioni pensionistiche indebite</b> , con riferimento agli indebiti che emergano dalle <b>verifiche dei redditi concernenti il periodo d'imposta 2018</b> . La proroga del termine concerne i trattamenti pensionistici della "Gestione previdenziale privata".
<b>Disposizioni per i lavoratori del settore portuale</b> Art. 11, commi 6-8	Viene differito <b>dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021</b> il termine massimo di operatività delle <b>agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale</b> - previste da una disciplina transitoria <sup>144</sup> per i porti contraddistinti da particolari stati di crisi. Si stanziano <b>per l'anno 2021, 5,1 milioni di euro</b> , per corrispondere ai lavoratori iscritti negli elenchi delle agenzie, <b>indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro</b> .
<b>Prescrizione previdenza e assistenza obbligatoria</b> Art. 11, comma 9	<b>Sospende</b> dalla data di entrata in vigore del decreto in esame <b>fino al 30 giugno 2021 la decorrenza dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza</b> e di assistenza sociale obbligatoria. I predetti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione e, qualora la decorrenza abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio è posticipato al termine della sospensione.
<b>Interventi di integrazione salariale con causale COVID-</b>	Il comma 10-bis - inserito durante l'esame presso la Camera dei deputati - <b>differisce al 31 marzo 2021 i termini scaduti entro il 31 dicembre 2020, relativi alla richiesta di accesso agli interventi di integrazione salariale</b> con causale

<p><b>19</b> Art. 11, commi 10-bis e 10-ter</p>	<p>COVID-19 o alla trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi trattamenti.</p>
<p><b>Utilizzo risorse contro la povertà educativa</b> Art. 18.</p>	<p>Si prevede che le risorse stanziare dal decreto rilancio n. 34 2020 e non utilizzate, nel limite di 15 milioni di euro, <b>possono essere spese fino al 30 giugno 2021.</b></p>
<p><b>Proroga di norme correlate con lo stato di emergenza COVID-19</b> Art. 19</p>	<p>Viene prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 - e comunque non oltre il <b>30 aprile 2021</b> – il termine di scadenza delle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 del decreto-legge. Si segnalano tra queste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ <b>Sorveglianza sanitaria eccezionale da parte dei datori di lavoro</b> pubblici e privati, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV sui lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio (immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita)</li> <li>♦ <b>Modalità semplificate di accesso allo smart working</b></li> <li>♦ stabilisce al 28 febbraio 2021 (rispetto al previgente 31 gennaio 2021) il termine finale di scadenza della sospensione, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente di riscossione sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati.</li> </ul>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

**OGGETTO: CORONAVIRUS: DPCM DRAGHI DEL 02.03.2021**

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica da Coronavirus, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi ha firmato il [nuovo DPCM del 02.03.2021](#), sostitutivo del precedente Dpcm del 14.01.2021 **con cui entrano in vigore nuove misure restrittive.**

**Le nuove misure si applicano da sabato 6 marzo 2021**, e sono efficaci **fino al 6 aprile 2021**, ad eccezione dell'articolo 7 (relativo alla zona bianca) che si applica dal 3.3.2021, giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

<b>CORONAVIRUS: DPCM DRAGHI DEL 02.03.2021</b>	
<p><b>Obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie</b> Art. 1 commi 1-4 e 8</p>	<p><b>È obbligatorio</b>, sull'intero territorio nazionale <b>avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, e indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto.</b></p> <p><b>Non vi è obbligo</b> di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie <b>quando</b>, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, <b>sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.</b> Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.</p> <p><b>Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ i bambini di età inferiore ai sei anni;</li> <li>◆ i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;</li> <li>◆ i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.</li> </ul> <p><b>È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.</b></p> <p>L'uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio quali il distanziamento interpersonale e l'igiene costante e accurata delle mani.</p>

<b>Distanza di 1 metro</b> Art. 1 comma 5	<b>È obbligatorio mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro<sup>22</sup>.</b>
<b>Divieti di spostamenti tra diverse regioni</b> Art. 2 comma 1	<b>Sull'intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome</b> , salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
<b>Soggetti con infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5</b> Art. 2 comma 2	<b>I soggetti con infezione respiratoria</b> caratterizzata da <b>febbre (maggiore di 37,5°)</b> devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.
<b>Disposizioni specifiche per la disabilità</b> Art. 3	<p><b>Le attività sociali e socio-sanitarie</b> erogate dietro autorizzazione o in convenzione a carattere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ socio-assistenziale,</li> <li>◆ socio-educativo,</li> <li>◆ polifunzionale,</li> <li>◆ sociooccupazionale,</li> <li>◆ sanitario</li> <li>◆ socio-sanitario</li> </ul> <p><b>vengono svolte secondo piani territoriali, adottati dalle regioni, assicurando il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio</b> e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.</p> <p><b>Le persone:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>con disabilità</b> motorie</li> <li>◆ con disturbi dello spettro autistico,</li> <li>◆ con disabilità intellettiva</li> <li>◆ con disabilità sensoriale</li> <li>◆ con problematiche psichiatriche e comportamentali</li> <li>◆ non autosufficienti con necessità di supporto,</li> </ul> <p><b>possono ridurre il distanziamento interpersonale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza</b>, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista, <b>e, in ogni caso, alle medesime persone è sempre consentito</b>, con le suddette modalità, <b>lo svolgimento di attività motoria anche all'aperto</b>.</p>
<b>Protocolli condivisi di</b>	Sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e

<sup>22</sup> Fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.

<p><b>regolamentazione per le attività industriali commerciali</b> Art. 4</p>	<p>commerciali rispettano i contenuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12;</li> <li>◆ nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.</li> </ul> <p><a href="#"><u>Scarica qui gli allegati al Dpcm.</u></a></p>
<p><b>Lavoro agile</b> Art. 6 comma 5</p>	<p>È <b>fortemente raccomandato</b> l'utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell'articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché di quanto previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al presente Dpcm.</p>
<p><b>Misure contenimento in zona bianca</b> Art. 7</p>	<p><b>Con ordinanza del Ministro della salute sono individuate le regioni che si collocano:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ in uno <b>scenario di tipo 1</b>;</li> <li>◆ e con un <b>livello di rischio basso</b>;</li> </ul> <p><b>ove</b> nel relativo territorio si manifesti una <b>incidenza settimanale dei contagi, per 3 settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti</b>, nelle quali <b>cessano di applicarsi le misure di cui al Capo III (Zona gialla)</b> relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate.</p> <p>A tali attività si applicano comunque le misure anti-contagio previste dal presente decreto, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi.</p> <p><b>Restano sospesi gli eventi che implicino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto</b>, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive.</p> <p>Presso il Ministero della salute è istituito un Tavolo tecnico permanente, cui è affidato il compito di verificare il permanere delle condizioni sopra indicate e la necessità di adottare eventuali misure intermedie e transitorie.</p>
<p><b>Misure contenimento in zona gialla</b> Artt. 8-32</p>	<p>Nelle regioni in zona gialla, definite dall'art. 1 comma 16-septies lett. d) del D.l. 33/2020, ossia le regioni nei cui territori sono presenti parametri differenti da</p>

(Capo III)	<p>quelli indicati alle lettere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ a), zona bianca</li> <li>◆ b), zona arancione</li> <li>◆ c), zona rossa;</li> </ul> <p>si applicano le disposizioni del presente DPCM, tranne quelle indicate nei capi IV e V.</p> <p>In particolare, nel capo III vengono previste le seguenti disposizioni:</p>	
	<p><b>Coprifuoco e spostamenti</b> Art. 9</p>	<p><b>Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati</b> da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. <b>È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi</b>, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.</p> <p><b>In ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito</b>, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e <b>nei limiti di 2 persone</b> ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.</p>
	<p><b>Manifestazioni pubbliche</b> Art. 10</p>	<p>Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche <b>è consentito soltanto in forma statica</b>, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.</p>
	<p><b>Luoghi ove possono crearsi assembramenti</b> Art. 11</p>	<p><b>Può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, delle strade o piazze nei centri urbani</b>, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private.</p> <p><b>È obbligatorio nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel</b></p>

		<p>locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti</p> <p><b>L'accesso ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;</b> è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 del dpcm</p> <p>Con riguardo alle <b>abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi</b>, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.</p> <p><b>È vietato agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS)</b>, salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto e fatta eccezione per gli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità<sup>23</sup> che possono altresì prestare assistenza anche nel reparto di degenza nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura.</p> <p><b>L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza<sup>24</sup>, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura</b>, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.</p>
	<p><b>Luoghi di culto e funzioni religiose</b> Art. 12</p>	<p><b>L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone</b>, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità</p>

<sup>23</sup> Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

<sup>24</sup> Residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non.

		<p>di rispettare la <b>distanza tra loro di almeno un metro</b>.</p> <p><b>Le funzioni religiose</b> con la <b>partecipazione di persone</b> si svolgono <b>nel rispetto dei protocolli</b> sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1, integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, a 7 del Dpcm.</p>
	<p><b>Convegni, cerimonie pubbliche e riunioni</b> Art. 13</p>	<p><b>Sono sospesi i convegni, i congressi</b> e gli altri eventi, <b>ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza</b>.</p> <p>Tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico.</p> <p><b>Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza</b>, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza</p>
	<p><b>Musei, istituti e luoghi della cultura</b> Art. 14</p>	<p><b>Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura<sup>25</sup>, è assicurato</b>, dal lunedì al venerdì, con <b>esclusione dei giorni festivi</b>, a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico,</li> <li>◆ nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno),</li> </ul> <p>garantiscano <b>modalità di fruizione contingentata</b> o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.</p> <p><b>Dal 27 marzo 2021, il sabato e i giorni festivi, il servizio è assicurato a condizione che l'ingresso sia stato prenotato</b> on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. Resta sospesa l'efficacia delle disposizioni regolamentari<sup>26</sup>, che prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese.</p>

<sup>25</sup> Di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

<sup>26</sup> Di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507.

		<p>Sono altresì aperte al pubblico le mostre, alle medesime condizioni previste dalla presente lettera per musei e istituti e luoghi della cultura.</p>
	<p><b>Spettacoli aperti al pubblico</b> Art. 15</p>	<p><b>Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ teatrali;</li> <li>◆ da concerto;</li> <li>◆ cinematografiche;</li> <li>◆ live club;</li> <li>◆ e in altri spazi anche all'aperto.</li> </ul> <p><b>Dal 27 marzo 2021 tali spettacoli sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e distanziati</b> e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi.</p> <p><b>La capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e</b>, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 400 per spettacoli all'aperto e</li> <li>◆ 200 per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.</li> </ul> <p>Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.</p>
	<p><b>Centri culturali, sale da ballo, feste e cerimonie religiose, sagre</b> Art. 16</p>	<p><b>Sono sospese le attività:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ dei centri culturali;</li> <li>◆ centri sociali;</li> <li>◆ e centri ricreativi.</li> </ul> <p><b>Sono sospese le attività che abbiano luogo in:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ sale da ballo;</li> <li>◆ discoteche;</li> <li>◆ e locali assimilati,</li> </ul> <p>all'aperto o al chiuso.</p> <p><b>Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.</b></p> <p><b>Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e</b></p>

	<p><b>Attività motoria e attività sportiva</b> Art. 17</p>	<p>gli altri analoghi eventi.</p> <p><b>È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto</b>, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, <b>purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>di almeno due metri</b> per l'attività sportiva;</li> <li>◆ <b>e di almeno un metro</b> per ogni altra attività</li> </ul> <p>salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.</p> <p><b>Sono sospese le attività di:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ palestre;</li> <li>◆ piscine;</li> <li>◆ centri natatori;</li> <li>◆ centri benessere;</li> <li>◆ centri termali.</li> </ul> <p><b>Sono consentite:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto</b> presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli;</li> <li>◆ le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali per l'erogazione delle <b>prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche;</b></li> <li>◆ le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.</li> </ul> <p>Fatto salvo quanto prima indicato in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, <b>è</b></p>
--	--	---

		<p><b>sospeso lo svolgimento degli sport di contatto<sup>27</sup></b>, così come l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.</p>
	<p><b>Competizioni sportive</b> Art. 18</p>	<p><b>Sono consentiti</b> soltanto gli eventi e le competizioni sportive di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Comitato olimpico nazionale italiano (CONI),</li> <li>◆ Comitato italiano paralimpico (CIP);</li> </ul> <p><b>riguardanti gli sport individuali e di squadra<sup>28</sup>, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico.</b></p> <p>Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni sopra citate, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva.</p>
	<p><b>Impianti sciistici</b> Art. 19</p>	<p>Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.</p> <p>Gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>Comitato olimpico nazionale italiano (CONI),</b></li> <li>◆ <b>Comitato Italiano Paralimpico (CIP)</b></li> <li>◆ <b>e/o dalle rispettive federazioni</b></li> </ul> <p>per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali ed internazionali o lo svolgimento di tali competizioni nonché per lo svolgimento delle prove di abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci.</p>
	<p><b>Sale gioco e parchi tematici di divertimento</b></p>	<p><b>Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò</b> anche se svolte all'interno di locali</p>

<sup>27</sup> Come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport.

<sup>28</sup> Organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali.

	Art. 20	<p>adibiti ad attività differente.</p> <p>Sono <b>sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento.</b></p> <p>È consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8.</p>
	<p><b>Istituzioni scolastiche</b> Art. 21</p>	<p>Le <b>istituzioni scolastiche secondarie di 2° grado</b> adottano <b>forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica</b> in modo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ almeno al 50 %e fino a un massimo del 75% della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza;</li> <li>◆ la restante parte della popolazione studentesca si avvale della didattica a distanza.</li> </ul> <p>Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.</p> <p>L'attività didattica ed educativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ per i servizi educativi per l'infanzia,</li> <li>◆ per la scuola dell'infanzia</li> <li>◆ e per il primo ciclo di istruzione</li> </ul> <p>continua a svolgersi integralmente in presenza.</p> <p>È obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie <b>salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili.</b></p> <p>I Presidenti delle regioni <b>o province autonome</b> possono disporre:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>la sospensione delle attività dei servizi educativi dell'infanzia<sup>29</sup>;</b></li> <li>◆ <b>e lo svolgimento in modalità esclusivamente a distanza</b> delle attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado</li> </ul> <p>nelle aree, anche di ambito comunale, nelle quali gli stessi Presidenti delle regioni abbiano adottato misure stringenti di isolamento; in tutte le aree regionali o provinciali nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti oppure in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.</p>
	<p><b>Viaggi di istruzione</b> Art. 22</p>	<p><b>Sono sospesi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>i viaggi d'istruzione,</b></li> <li>◆ <b>le iniziative di scambio o gemellaggio,</b></li> <li>◆ <b>le visite guidate e le uscite didattiche</b> comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;</li> </ul> <p><b>fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio</b> di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.</p>
	<p><b>Istruzione superiore</b> Art. 23</p>	<p>Le università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza, che tengono conto delle esigenze formative e dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria.</p>
	<p><b>Procedure concorsuali</b> Art. 24</p>	<p><b>È sospeso lo svolgimento delle prove:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>preselettive;</b></li> <li>◆ <b>e scritte;</b></li> </ul> <p><b>delle procedure concorsuali</b> pubbliche e private e di</p>

<sup>29</sup> Che ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 65/2017 sono: nidi e micronidi, sezioni primavera, scuole dell'infanzia.

		<p>quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, <b>a esclusione dei casi in cui:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica;</li> <li>◆ nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile.</li> </ul> <p>Sono <b>consentite le prove selettive</b> dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni <b>nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a 30</b> per ogni sessione o sede di prova.</p>
	<p><b>Corsi di formazione</b> Art. 25</p>	<p>I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi <b>solo con modalità a distanza.</b></p>
	<p><b>Attività commerciali</b> Art. 26</p>	<p>Le attività commerciali al dettaglio <b>si svolgono a condizione che:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ sia <b>assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro;</b></li> <li>◆ gli <b>ingressi avvengano in modo dilazionato;</b></li> <li>◆ venga <b>impedito di sostare all'interno dei locali</b> più del tempo necessario all'acquisto dei beni.</li> </ul> <p>Le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 del Dpcm. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11.</p> <p><b>Nelle giornate festive e prefestive</b> sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, <b>ad eccezione delle:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ farmacie,</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ parafarmacie,</li> <li>◆ presidi sanitari,</li> <li>◆ lavanderie e tintorie;</li> <li>◆ punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi edicole e librerie.</li> </ul>
	<p><b>Attività servizi di ristorazione</b> Art. 27</p>	<p>Le attività dei <b>servizi di ristorazione</b> (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono <b>consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00</b>.</p> <p><b>Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone</b> per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.</p> <p><b>Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.</b></p> <p>Resta <b>consentita</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi</b> e in altre strutture ricettive <b>limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati</b>;</li> <li>◆ <b>la ristorazione con consegna a domicilio</b> nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché <b>fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto</b>, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO <b>56.3</b> (Bar e altri esercizi simili senza cucina) e <b>47.25</b> (Commercio al dettaglio di bevande), <b>l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00</b></li> <li>◆ le attività delle <b>mense e del catering continuativo</b> su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.</li> </ul> <p><b>Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante</b> situate lungo le <b>autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti</b>, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.</p>
	<p><b>Attività strutture ricettive</b></p>	<p>Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a</p>

	Art. 28	<p>condizione che <b>sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale</b>, garantendo comunque <b>la distanza interpersonale di sicurezza di un metro</b> negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 del Dpcm, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive.</p> <p>I protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;</b></li> <li>◆ <b>le modalità di utilizzo degli spazi comuni</b>, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;</li> <li>◆ <b>le misure igienico-sanitarie</b> per le camere e gli ambienti comuni;</li> <li>◆ <b>l'accesso dei fornitori</b> esterni;</li> <li>◆ <b>le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;</b></li> <li>◆ <b>lo svolgimento di eventuali servizi navetta</b> a disposizione dei clienti;</li> <li>◆ <b>le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori</b> circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all'interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all'aperto di pertinenza.</li> </ul>
	<p><b>Attività inerenti alla persona</b> Art. 29</p>	<p>Le attività inerenti ai servizi alla persona sono <b>consentite a condizione</b> che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la <b>compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica</b> nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.</p> <p>Detti protocolli o linee guida sono adottati nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida</p>

		<p>nazionali e comunque <b>in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 del Dpcm.</b></p> <p><b>Restano garantiti</b>, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, <b>i servizi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ bancari,</li> <li>◆ finanziari,</li> <li>◆ assicurativi;</li> <li>◆ nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.</li> </ul>
	<p><b>Attività professionali</b> Art. 30</p>	<p>Per quanto riguarda le attività professionali si raccomanda che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile</b>, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;</li> <li>◆ <b>siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti</b> nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;</li> <li>◆ <b>siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio</b>, fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;</li> <li>◆ <b>siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro</b>, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.</li> </ul>
<p><b>Misure contenimento in zona arancione</b> Artt. 33-37 Capo IV</p>	<p>Sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici <b>sono individuate le Regioni</b> nel cui territorio si manifesti <b>un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti</b> e che si collocano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ in uno scenario di <b>tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato;</b></li> <li>◆ ovvero che si collocano in uno <b>scenario di tipo 1 e con un livello di rischio alto<sup>30</sup>.</b></li> </ul> <p>A far data dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle ordinanze, nelle Regioni ivi individuate sono applicate oltre alle misure previste per l'intero territorio nazionale, le misure di cui al Capo III (Zona gialla), ove non siano previste misure più rigorose ai sensi del</p>	

<sup>30</sup> Secondo quanto stabilito dal documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano l'8 ottobre 2020 (allegato 25).

	presente Capo.
<b>Spostamenti</b> Art. 35	<p>è <b>vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori</b>, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.</p> <p>È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.</p> <p>Il transito sui territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto</p> <p><b>È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza</b>, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.</p> <p><b>Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell'ambito del territorio comunale</b>, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitano la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.</p> <p>Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di Provincia.</p>
<b>Musei e spettacoli</b> Art. 36	<p><b>Sono sospesi le mostre</b> e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica.</p> <p>Sono sospesi <b>gli spettacoli aperti al pubblico</b> in sale</p>

		teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto.
	<b>Attività servizi di ristorazione</b> Art. 37	<p>Sono <b>sospese le attività dei servizi di ristorazione</b> (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.</p> <p><b>Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio</b> nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, <b>nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto</b>, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.</p> <p>Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l'asporto è <b>consentito esclusivamente fino alle ore 18,00</b>.</p> <p>Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.</p>
<b>Misure contenimento in zona rossa</b> Artt. 38- Capo V	<b>Spostamenti</b> Art. 40	<p>Sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici <b>sono individuate le Regioni</b> nel cui territorio si manifesti <b>un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti</b> e che si collocano in uno scenario almeno di <b>tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato</b>.</p> <p>A far data dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle ordinanze, nelle regioni ivi individuate sono applicate oltre alle misure previste per l'intero territorio nazionale, le misure di cui al Capo III (Zona gialla), ove non siano previste misure più rigorose ai sensi del presente Capo:</p> <p><b>Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa, nonché all'interno dei medesimi territori</b>, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.</p> <p>È consentito il rientro presso il proprio domicilio,</p>

		<p>abitazione o residenza.</p> <p>Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.</p> <p>Il transito sui territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.</p>
<p><b>Attività motoria e sportiva</b> Art. 41</p>	<p><b>Tutte le attività previste dall'articolo 17, commi 2 e 3</b>, anche se svolte nei centri sportivi all'aperto, <b>sono sospese</b>. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.</p> <p><b>È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione</b> purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.</p> <p>È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.</p>	
<p><b>Musei e spettacoli</b> Art. 42</p>	<p><b>Sono sospesi le mostre</b> e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica.</p> <p>Sono sospesi <b>gli spettacoli aperti al pubblico</b> in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto.</p>	
<p><b>Istituzioni scolastiche</b> Art. 43</p>	<p><b>Sono:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia<sup>31</sup></b>;</li> <li>◆ <b>e sono svolte in modalità esclusivamente a distanza</b> le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado.</li> </ul> <p>Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni</p>	

<sup>31</sup> Che ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 65/2017 sono: nidi e micronidi, sezioni primavera, scuole dell'infanzia.

		<p>educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.</p>
	<p><b>Istruzione superiore</b> Art. 44</p>	<p>È sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il <b>proseguimento di tali attività a distanza</b>.</p> <p>I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza<sup>32</sup>.</p> <p>Sono temporaneamente <b>sospese le prove</b> di verifica delle capacità e dei comportamenti<sup>33</sup> per il conseguimento delle <b>patenti di categoria B, B96 e BE</b>, con conseguente proroga dei termini di validità delle patenti, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove, per un periodo pari a quello di efficacia dell'ordinanza di cui all'art. 38 comma 1.</p>
	<p><b>Attività commerciali</b> Art. 45</p>	<p><b>Sono sospese le attività commerciali al dettaglio</b>, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e <b>ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi</b>.</p> <p><b>Sono chiusi</b>, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, <b>i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici</b>.</p> <p><b>Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le</b></p>

<sup>32</sup> Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.

<sup>33</sup> Art. 121 del D.lgs. 285/1992.

	<p><b>parafarmacie.</b></p> <p><b>Allegato 23 – Commercio al dettaglio:</b></p>
1	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
2	Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
3	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
4	Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (Codici Ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
5	Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
6	Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
7	Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (includere ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
8	Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
9	Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio
10	Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
11	Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
12	Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
13	Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio

		14	Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
		15	Commercio al dettaglio di biancheria personale
		16	Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
		17	Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
		18	Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
		19	Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
		20	Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
		21	Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
		22	Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
		23	Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
		24	Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
		25	Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
		26	Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
		27	Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
		28	Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofruttilicoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
		29	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di

			prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono								
		30	Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici								
	<b>Attività servizi di ristorazione</b> Art. 46	<p><b>Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione</b> (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. <b>Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio</b> nel rispetto delle norme igienicosanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché <b>fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto</b>, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00.</p> <p>Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.</p>									
	<b>Attività servizi alla persona</b> Art. 47	<p><b>Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona</b> diverse da quelle individuate nell'allegato 24.</p> <p><b>Allegato 24, Servizi alla persona:</b></p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Attività delle lavanderie industriali;</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Altre lavanderie, tintorie</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Servizi di pompe funebri e attività connesse;</td> </tr> </table>			Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;		Attività delle lavanderie industriali;		Altre lavanderie, tintorie		Servizi di pompe funebri e attività connesse;
	Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;										
	Attività delle lavanderie industriali;										
	Altre lavanderie, tintorie										
	Servizi di pompe funebri e attività connesse;										
	<b>Attività lavorativa</b> Art. 48	<p><b>I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro</b> per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.</p>									

**AGGIORNAMENTO****Le nuove modalità per accedere ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate**

Dal 1° marzo per poter accedere ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, occorrerà essere in possesso, in alternativa, di SPID, Carta d'identità elettronica o Carta nazionale dei servizi, così come previsto dall'articolo 24 del DL Semplificazioni il quale consente di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione esclusivamente attraverso un'identità digitale.

Per questo motivo, i privati cittadini che intendono usufruire dei servizi messi a disposizione dalla PA, non potranno più ottenere le credenziali di Fisconline, salvo quelle già concesse precedentemente che andranno via via dismesse. La naturale scadenza di queste credenziali è fissata per il 30.09.2021 cosicché dopo il 1° ottobre occorrerà dotarsi di una delle tre chiavi di accesso. Fino a settembre sarà dunque consentito rinnovare anche le eventuali password scadute e continuare ad accedere al portale Fisconline.

Le stesse regole valgono anche per i professionisti e le imprese. Le credenziali Entratel, Fisconline o Sister saranno rilasciate dall'Agenzia delle Entrate anche dopo il 1° marzo e conserveranno la loro validità fino al momento stabilito con un apposito decreto attuativo, così come previsto dal Codice dell'amministrazione digitale.

La scadenza del 30 settembre prevista per le credenziali Fisconline, riguarda quindi sostanzialmente le persone fisiche private, non titolari di Partita Iva.

Vediamo nello specifico le tre nuove modalità previste.

1. Lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) permette di accedere ai servizi online della PA tramite un sistema basato su dati personali e verifiche di sicurezza. È possibile richiedere lo SPID tramite uno dei 9 gestori di identità digitale presenti sul sito dedicato e seguire le relative istruzioni per l'attivazione.
2. La CIE (Carta d'identità elettronica) si differenzia dallo SPID per il fatto che occorre rivolgersi al proprio Comune di residenza per il suo rilascio e per ottenere l'intero codice PIN al fine di sfruttarne tutto il potenziale.
3. La CNS (Carta Nazionale dei servizi), infine, assolve alle stesse funzioni ma a differenza dei primi due, occorre avere un dispositivo come una chiavetta USB o una smart card dotata di microchip per l'identificazione.

## Il rimborso del credito IVA annuale

---

### PREMESSA

Come noto, l'art. 30, DPR n. 633/72 stabilisce che il credito emergente dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale può essere utilizzato in compensazione, verticale e/o orizzontale, ovvero può essere chiesto a rimborso.

Tale ultima possibilità soggiace alla sussistenza di determinati requisiti e alla eventuale necessità di prestare apposita garanzia, salvo specifici casi di esonero.

Così ad esempio ai contribuenti che hanno ottenuto per il periodo d'imposta 2019 un punteggio ISA almeno pari ad 8, ovvero 8,5 quale punteggio medio 2018-2019, è consentito l'utilizzo del credito fino ad un importo massimo di 50.000, senza la necessità di apporre il visto di conformità sulla dichiarazione.

Molteplici sono gli aspetti legati alla presentazione dell'istanza di rimborso e su questi sarà focalizzato il nostro articolo.

### IL QUADRO GENERALE

In linea di principio generale il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale, in ottemperanza al dettato di cui all'art. 30, DPR n. 633/72, può essere utilizzato, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, alternativamente:

1. in detrazione nelle liquidazioni periodiche dell'anno successivo (c.d. compensazione verticale);
2. in compensazione nel mod. F24 con il codice tributo "6099", a partire dal decimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA annuale, per il pagamento di tributi, contributi o premi (c.d. compensazione orizzontale).

Per le compensazioni superiori a € 5.000 annui, è richiesto il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato a meno che, come si è anticipato in premessa, il contribuente abbia conseguito un punteggio di affidabilità almeno pari a 8 per il 2019, ovvero 8,5 quale media dei punteggi per il 2018 – 2019, ma di questo se ne dirà in seguito.

In ogni caso, il buon esito della richiesta di rimborso è legato alla sussistenza di specifici requisiti ovvero alla cessazione dell'attività.

Im primo luogo, per poter presentare l'istanza, è necessario che l'ammontare del credito oggetto di richiesta sia superiore a € 2.582,28; verificata tale condizione, sarà quindi possibile richiedere anche solo una parte del credito spettante ed anche in misura inferiore al predetto importo minimo.

Contrariamente tale limitazione non sussiste se la richiesta viene inoltrata per cessazione dell'attività (cfr. co. 2 art. 30 DPR 633/72).

Il rimborso può infine essere richiesto, ai sensi del comma 4 del citato art. 30, indipendentemente dal sussistere dei requisiti sopra richiamati, per il minor credito risultante dalle dichiarazioni annuali relative all'ultimo triennio.

E' comunque sempre possibile, in sede di dichiarazione, destinare una sola parte del credito disponibile al rimborso e l'altra all'utilizzo in compensazione.

Per quest'anno (Dichiarazione Iva 2021 periodo d'imposta 2020) la richiesta deve essere effettuata mediante la compilazione del quadro VX.

Tornando ai requisiti di cui si è dato cenno poc'anzi, con riferimento a quanto disposto al comma 3 dell'art. 30, DPR n. 633/72, ai fini dell'evasione della richiesta di rimborso IVA, è necessario, con deroga nel caso di cessazione attività (comma 2 art. 30 DPR n. 633/72), che il credito soddisfi una delle seguenti caratteristiche:

- ✓ Aliquota media delle operazioni attive inferiore a quella degli acquisti;
- ✓ Operazioni non imponibili superiori al 25% del totale operazioni effettuate;
- ✓ Acquisti di beni ammortizzabili e spese per studi e ricerche;
- ✓ Prevalenza di operazioni non soggette ad IVA;
- ✓ Soggetti non residenti.

Da notare come il comma 9 dell'art. 34 DPR 633/72, consenta ai produttori agricoli di richiedere a rimborso il credito riferito all'IVA c.d. "teorica".

#### **ALIQUOTA MEDIA DELLE OPERAZIONI ATTIVE INFERIORE A QUELLA DEGLI ACQUISTI**

Passando da un'analisi di carattere generale ad una più specifica, in base al disposto ex art. 3, comma 5, DL n. 250/95, e come precisato dalla CM 14.3.95, n. 81/E, la sussistenza del requisito dell'"*aliquota media delle operazioni attive inferiore a quella degli acquisti*" è verificato quando

vengono effettuate, esclusivamente o prevalentemente, operazioni attive con aliquota media (aumentata del 10%) inferiore all'aliquota media sugli acquisti e importazioni.

Per calcolare l'aliquota media andranno considerate:

PARTE ATTIVA	PARTE PASSIVA
Operazioni imponibili fra cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ cessioni di oro da investimento imponibili a seguito di opzione e le cessioni di oro industriale e di argento puro;</li> <li>✓ le cessioni di rottami ex art. 74, commi 7 e 8;</li> <li>✓ le operazioni con applicazione del reverse charge ex art. 17, commi 6 e 7;</li> <li>✓ le cessioni nei confronti di soggetti terremotati;</li> <li>✓ operazioni soggette a split payment;</li> </ul>	Acquisti e importazioni per i quali è ammessa la detrazione, comprese: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ le spese generali;</li> <li>✓ canoni dei beni in leasing (cfr. Circ. 25/E 19/06/2012).</li> </ul>

In entrambe i casi, sia per l'attivo che per il passivo, saranno escluse le operazioni di cessione e/o acquisti e importazioni relative di beni ammortizzabili.

L'aliquota media, così desunta, sarà calcolata tenendo conto della seconda cifra decimale.

#### **ESEMPIO:**

Si consideri una srl che abbia maturato un credito IVA di € 85.000 e presenti un'aliquota media per le operazioni attive pari al 10,25% ed un'aliquota media per le operazioni passive pari all'11,97%.

In tal caso, poiché l'aliquota sulle operazioni attive maggiorata del 10%, pari a 11,27% (10,25 + 10,25 x 10%) è inferiore a quella sulle operazioni passive, pari a 11,97%, la società potrà richiedere il rimborso del credito IVA.

#### **OPERAZIONI NON IMPONIBILI SUPERIORI AL 25% DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE**

Il requisito in questione è ovviamente soddisfatto quando le "operazioni non imponibili sono superiori al 25% delle operazioni effettuate" tenendo conto che la percentuale ottenuta dovrà essere arrotondata all'unità superiore.

In tal caso le operazioni non imponibili da considerare ai fini della verifica sono:

1. le cessioni all'esportazione,
2. le operazioni assimilate a queste ed i servizi internazionali (artt. 8, 8-bis e 9) incluse anche le cessioni effettuate nei confronti di esportatori abituali, a seguito di dichiarazione d'intento, purchè le stesse non concorrano alla formazione del plafond,
3. le operazioni con il Vaticano e San Marino (art. 71) e con organismi internazionali (art. 72),
4. le cessioni di beni intraUE (artt. 41 e 58, DL n. 331/93),
5. le cessioni intraUE ed esportazioni di beni estratti da un deposito IVA (art. 50-bis, comma 4, lett. f e g, DL n. 331/93),
6. le prestazioni delle agenzie di viaggio rese fuori dall'UE (art. 74-ter),
7. le esportazioni di beni usati soggetti al regime del margine (art. 37, DL n. 41/95).

Per la determinazione delle "operazioni effettuate" nell'anno, va considerato il volume d'affari (rigo VE50 del mod. IVA 2021), maggiorato dell'ammontare delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi interni (rigo VE40); rilevano in tale contesto anche le operazioni non soggette ad IVA ex artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72, fatturate ai sensi dell'art. 21, comma 6-bis, evidenziate a rigo VE34.

#### **ESEMPIO:**

Si consideri una società che abbia maturato un credito IVA di € 50.000 e presenti valori relativi alle esportazioni non imponibili ex art. 8 per €. 70.000 ed un volume di affari pari ad €. 270.000.

Ebbene, poiché la società ha effettuato operazioni non imponibili in misura pari al 27% rispetto alle operazioni effettuate (70.000/ 270.000) potrà richiedere il rimborso del credito IVA.

Nel caso in cui la società eserciti più attività con contabilità separate sarà chiaramente necessario sommare i corrispondenti righe di ciascun modulo compilato.

#### **ACQUISTI BENI AMMORTIZZABILI/SPESE PER STUDI E RICERCHE**

In base al disposto dalla lett. c) del citato art. 30, comma 3, il rimborso spetta limitatamente all'IVA relativa all'acquisto e importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi inerenti studi e ricerche.

Per l'individuazione dei beni "ammortizzabili", come evidenziato nella RM 11.7.96, n. 113/E e ribadito dall'AdE nella Risoluzione 9.6.2009, n. 147/E, "occorre far riferimento alle norme previste per le imposte sui redditi" ed in particolare, secondo l'Agenzia, sono considerati ammortizzabili

esclusivamente i beni strumentali, ossia quei beni che vengono utilizzati nel ciclo produttivo direttamente dall'imprenditore che ne ha il possesso a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

Da precisare, in osservanza della CM 5.3.90, n. 13, che il rimborso spetta sia sul credito generato dall'acquisto di beni strumentali effettuati nell'anno 2020, che su quello derivante da acquisti registrati negli esercizi precedenti a condizione però che, ovviamente, il relativo importo non sia già stato oggetto di richiesta di rimborso o di precedente compensazione in F24, ma annotato contabilmente quale imposta riportata, in tutto o in parte, in detrazione negli anni successivi.

La CM 31.1.91, n. 5, ha infine precisato che il requisito sia da ritenere soddisfatto anche qualora si considerino nel computo i lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria relativi a beni immobili.

Non di meno, in virtù della precisazione fornita dall'Amministrazione finanziaria nella Ris. 122/E del 13/12/11, è palese la possibilità di poter richiedere a rimborso il credito Iva maturato dalle società di leasing che adottano i Principi contabili internazionali e contabilizzano il bene concesso in locazione finanziaria quale credito e non come immobilizzazione materiale da ammortizzare.

Ipotesi che merita maggiore approfondimento in tale ambito è, senza dubbio, quella dell'acquisto di beni ammortizzabili avvenuto in dipendenza di contratti e/o condizioni commerciali, che prevedano una discrasia temporale fra il momento acquisto stesso e quello di effettivo utilizzo del bene.

Sul punto, con riferimento ai **contratti di appalto**, è intervenuta la CM 12.1.90, n. 2, confermando l'applicabilità del rimborso anche con riguardo ai beni ammortizzabili in tale ambito acquisiti.

In particolare, secondo quanto desumibile dalla CM 5.11.91, prot. n. 445764, la richiesta di rimborso per l'IVA delle fatture relative agli stati di avanzamento lavori per la realizzazione di un bene ammortizzabile è ammissibile perchè *"fra i beni ammortizzabili sono da ricomprendere non solo quelli per i quali la procedura di ammortamento è immediatamente attuabile, come nel caso di acquisto di un prodotto finito, ma anche quelli per i quali la procedura stessa è potenzialmente attuabile, nel senso che la procedura di ammortamento sarà applicabile all'atto della realizzazione sempreché, beninteso, si abbia la assoluta certezza di poter attribuire al bene in fieri la qualifica di bene ammortizzabile"*. Stesso discorso vale con riferimento al rimborso del credito IVA infrannuale (cfr. Ris. 9.4.2002, n. 111/E).

Amnesso anche il rimborso IVA rispetto ai **beni acquisiti mediante contratti di leasing**; ciò nonostante, in passato, l'Amministrazione finanziaria non avesse sempre fornito un'interpretazione univoca della questione.

Si pensi ad esempio alla Risoluzione 28.12.2007, n. 392/E con cui l'AdE ha negato il rimborso dell'Iva, nel caso di specie infrannuale, riferita al corrispettivo pattuito per il subentro in un contratto di leasing avente ad oggetto un bene ammortizzabile, adducendo – quale motivazione – la circostanza che in capo all'utilizzatore del bene non si realizza il presupposto dell'acquisto richiesto dalla lett. c) poichè *“i beni acquistati in leasing, fino a quando non sono riscattati al termine del relativo contratto, non possono annoverarsi tra i beni in proprietà di chi li utilizza ... e di conseguenza non possono dare diritto al rimborso quali beni ammortizzabili”*.

Successivamente però, con l'ordinanza 10.5.2019, n. 12457 la Corte di Cassazione ha riconosciuto all'utilizzatore la possibilità di richiedere il rimborso del credito IVA considerato che *“l'operazione realizzata con la conclusione di un contratto di leasing ... va equiparata a un'operazione di acquisto di un bene di investimento”*. Dello stesso tenore l'ordinanza della Corte 26.9.2018, n. 22959 e la sentenza 16.10.2015, n. 20951.

In effetti, al momento del riscatto del bene, a seguito del passaggio della piena disponibilità del bene in capo all'utilizzatore, che ne assume i relativi rischi, la cessione ai fini IVA può dirsi definitivamente conclusa e, di conseguenza, il credito Iva esigibile.

Stessa sorte spetta per l'**acquisto di un bene ammortizzabile per mezzo di preliminari pagamenti in acconto**.

Anche in questo caso, infatti, l'Agenzia delle Entrate ha assunto, nel corso del tempo, posizioni diverse.

Con Risoluzione 27.12.2005, n. 179/E l'Amministrazione ha infatti negato il diritto al rimborso considerando che, con il contratto preliminare, le parti si obbligano alla stipula del contratto definitivo ma non si realizza l'effetto traslativo e pertanto il promissario acquirente non acquisisce la titolarità del bene; condizione diversa è verificata *“limitatamente all'acquisto o importazione di beni ammortizzabili”* per cui il rimborso dell'IVA, ai sensi della lett. c) del citato art. 30, comma 3, è consentito.

Ciò in negazione di quanto disposto per mezzo della antecedente Risoluzione n. 111/E in cui era stata ammessa la possibilità di richiedere il rimborso dell'IVA sugli acconti (salvo successiva verifica che l'operazione fosse stata effettivamente posta in essere), a condizione che l'operazione fosse considerata esclusivamente per l'importo pagato e non per l'intero suo ammontare.

Va eccepito a riguardo che la stessa Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.2.2006, n. 6/E, dopo aver ribadito l'esclusione del rimborso per l'IVA relativa alle fatture di acconto pagate in sede di contratto preliminare, ha affermato che *“se l'esercizio del diritto alla detrazione o l'utilizzo del*

*credito risulta rinviato agli esercizi successivi, lo stesso potrà essere richiesto a rimborso unitamente all'imposta relativa al saldo corrisposto con la stipula del contratto definitivo".*

Specifiche considerazioni devono essere svolte anche in merito alle **spese pluriennali sostenute per il miglioramento, la trasformazione e/o l'ampliamento sui beni di terzi concessi in uso o in comodato.**

A tale riguardo è intervenuta l'Agenzia delle Entrate nella più volte richiamata Risoluzione n. 179/E operando una netta distinzione fra:

- ✓ le spese che non possiedono autonoma funzionalità, che non possono essere considerate separabili dai beni a cui sono riferite; queste non possono essere qualificate come "beni ammortizzabili" e come tali non attribuiscono il diritto al rimborso dell'IVA ai sensi della lett. c) in esame.
- ✓ le spese dotate di autonoma funzionalità che, al termine del periodo di uso o comodato, potranno essere rimosse e utilizzate indipendentemente dal bene cui sono riferite; queste rientrano, quali immobilizzazioni materiali, tra i beni ammortizzabili e pertanto essere oggetto di rimborso dell'IVA ai sensi della lett. c).

Recentemente la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23667 del 28/10/2020 ha negato la possibilità di richiedere il rimborso dell'IVA a credito relativa alle spese sostenute su beni di terzi (nel caso di specie opere di miglioramento di un immobile in locazione) in quanto tale possibilità *"richiede ... il previo accertamento della sussistenza di un atto di acquisto (o di importazione) e della natura di bene ammortizzabile dell'oggetto dell'operazione"*.

Nel caso di specie gli ermellini hanno evidenziato come il momento di rilevanza, ai fini della verifica dei requisiti per ottenere il rimborso Iva è l'acquisizione, a titolo definitivo, dei poteri di disposizione materiale sul bene tipici del proprietario (potere, tendenzialmente illimitato, di godimento e utilizzo) e dei relativi rischi.

In pratica i Giudici ritengono che esista una diversità tra le condizioni previste per esercitare il diritto alla detrazione ("inerenza") e quelle per esercitare il diritto al rimborso dell'IVA a credito.

Del medesimo tenore la sentenza 28.5.2020, n. 10110 e l'ordinanza 4.11.2020, n. 24518.

Da ultimo occorre evidenziare l'orientamento giurisprudenziale espresso nell'ordinamento n. 215 del 11/01/2021 con cui la Corte ha riconosciuto al comodatario la facoltà di richiedere il rimborso dell'IVA delle spese sostenute per la realizzazione di un impianto turistico su beni di terzi, stante il *"nesso di strumentalità delle opere eseguite all'attività di impresa"*.

Ulteriore fattispecie per cui non è consentito richiedere il rimborso del relativo credito IVA è l'acquisto di un terreno che, in base a quanto chiarito dall'AdE con la citata RM n. 113/E e ribadito con la RM 24/10/96 n. 238/E, non è qualificabile come bene ammortizzabile ai fini delle imposte dirette.

Parzialmente diverso è invece l'orientamento espresso dall'Amministrazione Finanziaria nel caso di acquisto di un fabbricato.

Nel dettaglio la Circolare 13.3.2009 n. 8/E ha stabilito che *“l'indeducibilità delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing relativi ai terreni ... si riflette anche ai fini del calcolo dell'imposta rimborsabile ai sensi dell'articolo 30, comma 3, lett. c), del d.P.R. 633/1972 che, pertanto, nel caso di acquisto di fabbricati, deve essere ridotta per l'importo riferibile al costo (non ammortizzabile) dell'area occupata dalla costruzione e di quella che ne costituisce pertinenza.”*

Conseguentemente in caso di acquisto di un fabbricato strumentale, al fine dell'individuazione dell'IVA rimborsabile, è necessario scorporare il valore dell'area sulla quale insiste il fabbricato, ovvero quella che ne costituisce pertinenza.

#### **ESEMPIO:**

Si consideri una Srl che nel 2020 ha acquistato un fabbricato strumentale per € 300.000 + IVA (€ 66.000) e presenta un credito IVA 2020 pari a € 102.000. Sulla base delle indicazioni rese dall'Agenzia delle Entrate sarà necessario, ai fini della determinazione del credito IVA da chiedere a rimborso, scorporare l'importo riferito al terreno su cui il fabbricato insiste utilizzando la percentuale di scorporo del 20%. L'importo relativo al terreno sarà quindi pari a € 60.000 e la relativa IVA sarà pari a € 13.200. Ne segue che l'IVA rimborsabile, relativa all'acquisto dell'immobile, ammonterà a € 52.800 (66.000 – 12.200).

Ultime due fattispecie che meritano breve menzione in tale ambito sono l'**acquisto di nuda proprietà** rispetto al quale il rimborso non spetta qualora l'operazione non rilevi come “bene merce” (cfr. Sent. Corte Cass. N. 30807 del 22/12/07) e l'**acquisto di colonnine di ricarica**.

Sul punto si è espressa l'Amministrazione finanziaria che, nella Risposta 22.10.2020, n. 497 ha chiarito che l'operazione può essere oggetto di rimborso per il soggetto che, svolgendo la propria attività nel settore della mobilità elettrica, provvede all'acquisto delle colonnine ed al relativo posizionamento

#### **PREVALENZA OPERAZIONI NON SOGGETTE AD IVA**

Nel caso di prevalenza di operazioni non soggette ad iva il rimborso può essere richiesto anche dai soggetti che effettuano operazioni fuori campo IVA per mancanza del requisito della territorialità ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72 in misura superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate.

Ai fini della determinazione del credito concorrono le operazioni fuori campo IVA, non soggette a registrazione ai fini IVA.

E' inoltre necessario, ai fini della definizione della sussistenza della prevalenza, in aggiunta alle citate operazioni, considerare le esportazioni e le operazioni a queste assimilate (artt. 8, 8-bis e 9) nonché le operazioni intracomunitarie ex art. 41 e 58, DL n. 331/93, qualora esistenti.

#### ULTERIORI FATTISPECIE

Il rimborso del credito IVA può essere richiesto anche dai seguenti soggetti:

SOGGETTI NON RESIDENTI	identificati direttamente ex art. 35-ter, ovvero per mezzo di un rappresentante fiscale ex art. 17, comma 3, è data facoltà di richiedere rimborso dell'IVA
CONTRIBUENTI FORFETARI 2021	Coloro che passano dal regime ordinario al regime forfetario a prescindere dai predetti requisiti
CESSAZIONE DELL' ATTIVITÀ	E' possibile richiedere il rimborso dell'IVA a credito risultante dalla dichiarazione dell'anno di cessazione, anche di importo inferiore a € 2.582,28 a prescindere dalla sussistenza dei predetti requisiti.
MINORE ECCEDENZA TRIENNIO	Il rimborso può essere richiesto per il minor credito IVA risultante dalle dichiarazioni annuali relative all'ultimo triennio, con eccezione per la parte non chiesta già a rimborso o non compensata nel mod. F24. Qualora il contribuente non richieda a rimborso l'intero ammontare spettante, l'importo residuo, sempreché non utilizzato in compensazione nel mod. F24, concorre a formare la base di riferimento per il triennio successivo. Tale fattispecie non preclude al contribuente che ha acquistato beni ammortizzabili o beni e servizi per studi e ricerche di usufruire anche del rimborso in base a quest'ultima condizione, ovviamente se non già ricompresa nella minore eccedenza del triennio.
<b>IVA "TEORICA" PRODUTTORI AGRICOLI</b>	Il rimborso spetta per l'importo corrispondente all'IVA "teorica" relativa alle operazioni non imponibili effettuate, calcolato applicando le relative percentuali di compensazione, avendo cura di

	inoltrare la richiesta solo nel caso in cui il credito vantato sia superiore a € 2.582,28. Appurato il superamento di tale limite restrittivo il rimborso potrà essere richiesto anche solo per una parte del credito spettante ed anche inferiore al predetto importo minimo.
<b>SOCIETA' NON OPERATIVE</b>	In linea di principio generale il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale di società non operative non può essere chiesto a rimborso, non può essere utilizzato in compensazione nel mod. F24, né tanto meno ceduto. L'unica destinazione ammessa per detto credito è il riporto nell'anno successivo e l'utilizzo in compensazione verticale (IVA con IVA), a condizione che per 3 periodi consecutivi non risulti "non operativa" e effettuati operazioni attive in misura superiore all'ammontare dei ricavi presunti. In caso contrario il credito IVA risultante dalla dichiarazione relativa all'ultimo anno del triennio di non operatività verrà definitivamente "perso"

#### LE MODALITÀ DI RICHIESTA DEL RIMBORSO

L'erogazione del rimborso avviene in maniera differenziata a seconda dell'importo. Nel dettaglio, quello di importo fino a € 30.000, calcolato quale somma delle richieste di rimborso effettuate per l'intero anno è erogato senza prestazione di alcuna garanzia e senza visto di conformità (cfr. Circ. 30.12.2014, n. 32/E AdE e Ris. 3.11.2000, n. 165/E).

Diversamente, per le richieste di rimborso superiore a € 30.000, occorre fare una distinzione fra soggetto richiedente "non a rischio", ovvero "a rischio".

Nel primo caso (sogg. non a rischio) il rimborso viene alternativamente erogato:

- a) previa prestazione di garanzia;
- b) senza garanzia ma:
  - a. previa presentazione della dichiarazione annuale munita del visto di conformità, ovvero sottoscrizione dell'organo di controllo;
  - b. della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa barrando la relativa casella e apponendo la sottoscrizione nell'apposito riquadro presente nel quadro VX del modello IVA 2021, attestante:

- i. la sussistenza di specifici requisiti patrimoniali di solidità e continuità aziendale;
- ii. la regolarità contributiva.

Con specifico riferimento ai requisiti di cui al precedente punto i. è necessario che il contribuente attesti:

- ✓ che il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40% (non richiesto per i soggetti in contabilità semplificata);
- ✓ che la consistenza degli immobili non si è ridotta di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività;
- ✓ che l'attività non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami d'aziende;
- ✓ che nell'anno precedente la richiesta non sono state cedute azioni / quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale (per le società di capitali non quotate); dove per anno precedente si intende quello che si conclude con la data di presentazione della richiesta di rimborso. Così ad esempio a fronte di un'istanza presentata il 10/03/2021 il periodo di osservazione sarà fissato a partire dall'11/03/2020 e fino a detta data.

Ai fini della verifica del limite di € 30.000, occorre fare riferimento tanto alla compensazione quanto per il rimborso; ciò significa che, in presenza di un credito IVA di € 40.000, di cui € 25.000 viene chiesto il rimborso ed il resto utilizzato in compensazione, non è necessario apporre il visto di conformità sebbene la somma complessiva ecceda la citata soglia.

Nel secondo caso (soggetti a rischio) sarà necessario prestare garanzia patrimoniale in favore dell'Amministrazione finanziaria.

Si tratta, nel caso di specie, di prestazione obbligatoria richiesta a soggetti passivi:

- a) che esercitano un'attività di impresa da meno di due anni; da tale computo devono ritenersi escluse le start-up innovative ed i lavoratori autonomi;
- b) nei confronti dei quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
  1. al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;

2. al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;
  3. all'1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;
- c) che presentano la dichiarazione annuale a rimborso priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- d) che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.

In ogni caso la garanzia in commento deve essere prestata:

- a) per una durata di tre anni dall'esecuzione del rimborso o, se inferiore, al periodo intercorrente tra la data di effettiva erogazione ed il termine per l'accertamento ex art. 57, DPR n. 633/72;
- b) deve comprendere, oltre all'ammontare dell'imposta, anche i relativi interessi.

Ciò a valere anche con riferimento ai crediti Iva vantati dall'Amministrazione Finanziaria, relativi ad annualità precedenti, ma maturati nel periodo di validità della garanzia.

In termini pratici la garanzia può essere rappresentata indistintamente e/o cumulativamente da:

- ✓ cauzione in titoli di Stato o dallo stesso garantiti;
- ✓ fideiussione rilasciata da una banca o da un'impresa commerciale che, a giudizio dell'Amministrazione Finanziaria, offra adeguate garanzie di solvibilità;
- ✓ polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione.

Per le piccole e medie imprese detta garanzia può essere prestata anche dai consorzi o dalle cooperative di garanzia collettiva dei fidi.

## IL REGIME PREMIALE ISA

Come premesso, i contribuenti che hanno ottenuto un punteggio di affidabilità almeno pari a 8 per il 2019, ovvero 8,5 quale media fra 2018 e 2019, godono dell'esonero dall'apposizione del visto di conformità per i rimborsi IVA per un importo non superiore a € 50.000 annui. In tale evenienza il richiedente è tenuto a "comunicare" l'esistenza di tale regime premiale barrando la

casella "Esonero dall'apposizione del visto di conformità" presente nel riquadro "FIRMA DELLA DICHIARAZIONE" del modello IVA 2021.

## LE PROCEDURE DI RIMBORSO

Il comma 1 dell'art. 38-bis stabilisce che, una volta presentata la dichiarazione annuale di rimborso, l'Amministrazione finanziaria deve provvedere all'erogazione entro il termine di tre mesi dalla data di effettiva presentazione della richiesta.

Di fatto poi, è l'Agente delle Riscossione ad effettuare materialmente il pagamento entro venti giorni dal ricevimento della disposizione di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate.

Rispetto tali termini ordinari sono previste due ulteriori procedure di rimborso:

- a) **procedura semplificata**, riservata ai contribuenti che utilizzano il deposito fiscale, che prevede l'erogazione delle somme richieste a rimborso in conto fiscale entro 60 giorni dalla richiesta, tramite accredito sul conto corrente bancario del contribuente, direttamente dall'Agente di riscossione.

Con il DL 50/2017 è stata peraltro definita una procedura di erogazione di rimborsi da conto fiscale, più snella rispetto al passato, in virtù della quale, per il tramite dell'eliminazione di alcuni passaggi autorizzativi intermedi, l'erogazione dovrebbe avvenire in tempi più brevi. Ciò a condizione che la richiesta sia stata inoltrata a partire dal 1° gennaio 2018; a nulla rileva in tale ambito il periodo di imposta a cui si riferiscono i crediti;

- b) **rimborso prioritario** riservata ad alcune specifiche categorie di contribuenti, vale a dire coloro che:
- ✓ effettuano in via prevalente, nel periodo oggetto della richiesta di rimborso, prestazioni di servizi nel settore edile in reverse charge ex art. 17, co. 6 lett. a) e a-ter), del D.P.R. 633/1972;
  - ✓ effettuano operazioni con il meccanismo di "split payment", per un importo non superiore all'ammontare complessivo dell'imposta applicata mediante "split payment" nel periodo oggetto del rimborso;
  - ✓ si occupano del recupero e della preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici, con codice ATECO 38.32.1.;

- ✓ soggetti che hanno effettuato operazioni con applicazione dello split payment ex art. 17-ter, DPR n. 633/72 (l'erogazione prioritaria è riconosciuta per un importo non superiore all'IVA relativa a tali operazioni) a condizione che:
  - o il presupposto del rimborso è quello dell'aliquota media;
  - o venga rispettato il limite dell'IVA applicata a tali operazioni nel periodo di riferimento.
- ✓ soggetti che hanno effettuato prestazioni di servizi relative a edifici (pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento) con applicazione del reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-ter).

Devono inoltre ritenersi inclusi in tale fattispecie anche i produttori di zinco, piombo, stagno e semilavorati, con codice ATECO 24.43.0, nonché i produttori di alluminio e semilavorati, con codice ATECO 24.42.0, i costruttori di aeromobili, veicoli spaziali e dei relativi dispositivi, con codice ATECO 30.30.09 ed infine i soggetti che esercitano attività di proiezione cinematografica, con codice ATECO 59.14.00.

Come stabilito dall'art. 1, DM 27.4.2015, per poter usufruire dell'erogazione prioritaria del rimborso, oltre a rientrare nella classificazione di cui sopra, è ulteriormente necessario verificare la sussistenza dei seguenti requisiti:

1. l'esercizio dell'attività da almeno tre anni;
2. un'eccedenza detraibile, richiesta a rimborso, di importo pari o superiore a:
  - a. 3.000 euro in caso di rimborso infrannuale;
  - b. 10.000 euro in caso di rimborso annuale;
3. il possesso di un'eccedenza detraibile, richiesta a rimborso, di importo pari o superiore al 10% dell'importo complessivo dell'imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nel periodo d'imposta a cui si riferisce il rimborso richiesto.

## **DINIEGO E SOSPENSIONE DEL RIMBORSO**

Nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria dovesse riscontrare l'inesistenza dei requisiti di cui si è detto in precedenza, provvederà all'emissione di uno specifico Provvedimento di diniego. In tal caso il credito IVA riconosciuto, ma non ammesso al rimborso, non è produttivo di interessi.

Al pari, il pagamento del rimborso può essere sospeso in presenza della notifica di un atto di contestazione / irrogazione della sanzione ovvero un provvedimento di accertamento di maggiori tributi, ancorché non definitivi; nel qual caso la sospensione è a valere nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto / decisione della Commissione tributaria, ovvero altro organo preposto.

Al momento poi del provvedimento definitivo, l'Ufficio competente per il rimborso emetterà pronuncia di compensazione del debito a valere su tutti gli importi dovuti in base all'atto, ivi compresi gli interessi.

## PRASSI DELLA SETTIMANA

## PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 56618 del 28 febbraio 2021](#)

Ulteriore slittamento al **30 giugno 2021** del termine per aderire al **servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche** e dei loro duplicati informatici.

[Provvedimento 60353 del 3 marzo 2021](#)

**Modalità di esercizio dell'opzione** ai fini della proroga del **regime** previsto per i **lavoratori impatriati**, di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, da parte dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi.

## RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 13/E del 1 marzo 2021](#)

Istituiti i **codici tributo** per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del **credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo**, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative, di cui all'articolo 1, commi 198 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni.

[Risoluzione 14/E del 1 marzo 2021](#)

Istituito il **codice tributo** per il versamento, tramite modello F24, **dell'imposta sui servizi digitali**, di cui all'articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni.

[Risoluzione 15/E del 2 marzo 2021](#)

**Credito di imposta** ex articolo. 4 comma 1 del Decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, per le **imprese armatrici** che esercitano un'attività produttiva di reddito mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel "registro internazionale", qualora dette imprese siano non residenti e non abbiano una stabile organizzazione in Italia – requisito della stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

<a href="#">Risoluzione 16/E del 3 marzo 2021</a>	Attribuzione del codice M432, nell'Archivio Comuni e Stati Esteri, per il nuovo Comune di Misiliscemi, in Provincia di Trapani, istituito mediante scorporo dal comune di Trapani delle frazioni Fontanasalsa, Guarrato, Rilievo, Locogrande, Marausa, Palma, Salinagrande e Pietretagliate.
---	--

## RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

<a href="#">Risposta interpello 128 del 2 marzo 2021</a>	<b>Aliquota IVA ecografo portatile</b> per uso veterinario.
<a href="#">Risposta interpello 129 del 2 marzo 2021</a>	Riparto delle posizioni soggettive fiscali in caso di <b>scissione societaria</b> .
<a href="#">Risposta interpello 130 del 2 marzo 2021</a>	<b>Treatmento Iva</b> alle <b>operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli</b> non rappresentativi di merci e a quote sociali.
<a href="#">Risposta interpello 131 del 2 marzo 2021</a>	Treatmento ai fini IVA del trasferimento di quote di emissione nell'ambito di un <b>contratto di tolling</b> relativo alla produzione di energia.
<a href="#">Risposta interpello 132 del 2 marzo 2021</a>	<b>Società di cartolarizzazione</b> dei proventi da gestione immobiliare - IVA. IRES. IRAP. Imposte ipotecaria e catastale.
<a href="#">Risposta interpello 133 del 2 marzo 2021</a>	Utilizzo in compensazione di <b>crediti d'imposta originati da cd. "detrazioni Sismabonus" e "Risparmio Energetico", trasferiti al Consolidato Fiscale del Gruppo</b> . Articoli 14 e 16 del Decreto-legge n. 63 del 2013.
<a href="#">Risposta interpello 134 del 2 marzo 2021</a>	Treatmento ai fini <b>IVA degli accrediti/addebiti tra "ALFA" e le imprese di trasporto interconnesse</b> : fuori campo IVA - articolo 2 e 3 del decreto Presidente della Repubblica n. 633 del 1972
<a href="#">Risposta interpello 135 del 2 marzo 2021</a>	Applicazione <b>ritenuta su dividendi corrisposti alla controllante Svizzera</b> .
<a href="#">Risposta interpello 136 del 2 marzo 2021</a>	Disciplina del <b>regime agevolativo previsto a favore dei lavoratori che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia</b> , che rientrano a seguito di distacco all'estero.

---

<a href="#">Risposta interpello 137 del 2 marzo 2021</a>	Regime fiscale applicabile alle <b>prestazioni integrative</b> erogate <b>in forma di rendita</b> da un fondo previdenziale tedesco in favore di un soggetto residente in Italia - Articolo 51 del Tuir.
<a href="#">Risposta interpello 138 del 3 marzo 2021</a>	È possibile riconoscere ai dipendenti, in sede di conguaglio, la <b>detrazione d'imposta del 30 per cento prevista per le erogazioni liberali</b> dall'articolo 66 del decreto Cura Italia.
<a href="#">Risposta interpello 139 del 3 marzo 2021</a>	<b>Regime fiscale</b> applicabile ai <b>compensi relativi alla cessione dei diritti di immagine</b> , connessi alla prestazione artistica svolta in Italia, da parte di artista residente in Spagna.
<a href="#">Risposta interpello 140 del 3 marzo 2021</a>	Chiarimenti <b>sull'imposta sulle assicurazioni</b> .
<a href="#">Risposta interpello 141 del 3 marzo 2021</a>	<b>Cessioni dei beni intracomunitarie</b> , prova del trasporto o della spedizione del bene.
<a href="#">Risposta interpello 142 del 3 marzo 2021</a>	<b>Aliquota IVA</b> applicabile alla <b>fornitura di energia elettrica</b> per il funzionamento delle parti comuni di condomini composti esclusivamente da unità immobiliari residenziali.
<a href="#">Risposta interpello 143 del 3 marzo 2021</a>	<b>Gruppo IVA</b> - Rapporti casa madre e stabile organizzazione.
<a href="#">Risposta interpello 144 del 3 marzo 2021</a>	Applicazione dell'aliquota <b>IVA agevolata con riferimento a interventi relativi alla pubblica illuminazione</b> .
<a href="#">Risposta interpello 145 del 3 marzo 2021</a>	<b>Regime IVA</b> applicabile alle somme erogate in adempimento degli impegni assunti in forza di sopravvenuto accordo transattivo
<a href="#">Risposta interpello 146 del 3 marzo 2021</a>	Regime <b>IVA</b> della <b>fornitura di terminali di gioco</b> .
<a href="#">Risposta interpello 147 del 3 marzo 2021</a>	Disciplina <b>IVA</b> dei <b>buoni corrispettivo</b> .
<a href="#">Risposta interpello 148 del 4 marzo 2021</a>	Utilizzo <b>Plafond Iva</b> da parte di <b>soggetti passivi non stabiliti</b> .
<a href="#">Risposta interpello 149 del 4 marzo 2021</a>	<b>Trattamento fiscale</b> ai fini IVA e ai fini dell'imposta di registro della <b>cessione di elementi patrimoniali</b> .
<a href="#">Risposta interpello 150 del 4 marzo 2021</a>	<b>Detrazione Iva beni donati nell'ambito della gestione del covid-19</b> (DL "Cura Italia).

---

[Risposta interpello 151 del 4 marzo 2021](#)

**Aliquota IVA** applicabile alla **cessione di gnocchi non farciti**, contenenti una minima percentuale di speck.

---

## SCADENZARIO

**LO SCADENZARIO DAL 05.03.2021 AL 19.03.2021**

Mercoledì <b>10 Marzo 2021</b>	Stampa o conservazione del <b>libro giornale, mastro, inventari, registri IVA e registro dei beni ammortizzabili</b> relativi al <b>2019</b> .
Mercoledì <b>10 Marzo 2021</b>	Termine ultimo per la <b>conservazione digitale delle fatture elettroniche 2019</b> . Ricordiamo che la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 46/E del 10 aprile 2017, ha chiarito che la conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere <b>eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali</b> .
Mercoledì <b>10 Marzo 2021</b>	Termine per <b>regolarizzare l'omessa o infedele presentazione</b> telematica della <b>Dichiarazione dei Redditi 2020 (PF – SP – SC – IRAP – CNM - ENC e IVA)</b> , tramite trasmissione telematica in caso di omissione, e versamento della sanzione ridotta. Eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.
Mercoledì <b>10 Marzo 2021</b>	<b>Regolarizzazione del mancato o insufficiente versamento della seconda o unica rata di acconto</b> , la cui scadenza del termine era fissata per il 10.12.2020, con la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali.
Mercoledì <b>10 Marzo 2021</b>	Gli <b>Eredi</b> delle persone <b>decedute nel 2019 o entro il 31 luglio 2020</b> che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello "REDDITI PF 2020" entro il termine del 10 dicembre 2020, possono regolarizzarsi, mediante ravvedimento, con la presentazione telematica della dichiarazione dei redditi modello "REDDITI PF 2020" e della busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari

abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

Ai fini della regolarizzazione è necessario effettuare anche il versamento della sanzione ridotta con Modello F24

Lunedì **15 Marzo 2021**

I contribuenti Iva devono **provvedere all'emissione e alla registrazione delle fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel mese di febbraio 2021.

Lunedì **15 Marzo 2021**

Le **Associazioni sportive dilettantistiche**, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere **all'annotazione, anche con unica registrazione, dell'ammontare dei corrispettivi** e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese di febbraio 2021, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.

Lunedì **15 Marzo 2021**

I Soggetti **esercenti il commercio al minuto** e assimilati e soggetti che operano nella **grande distribuzione**, devono procedere alla **registrazione**, anche cumulativa, **delle operazioni nel mese solare precedente** per le quali è stato rilasciato **lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale**.

Martedì **16 Marzo 2021**

**Ripresa dei versamenti sospesi** ([Decreto Ristori quater](#)) **con scadenza nel mese di dicembre 2020** relativi a ritenute, contributi previdenziali e IVA (**Iva dovuta per il mese di novembre da parte dei soggetti mensili e acconto IVA 2020 in scadenza il 28.12.2020**), per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia:

- ◆ con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019
- ◆ e che hanno subito un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 (rispetto al mese di novembre

---

del 2019).

---

Martedì 16 Marzo 2021

**Ripresa dei versamenti sospesi con scadenza nel mese di novembre 2020** (sospensione prevista [dall'articolo 7 del DL 149/2020](#)) relativi:

- ◆ alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del Dpr 600/1973, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta.
- ◆ all'imposta sul valore aggiunto, in sostanza si tratta:
  - ✓ dell'Iva relativa al mese di ottobre per i soggetti mensili
  - ✓ dell'Iva relativa al 3° trimestre per i soggetti trimestrali,
  - ✓ dell'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari e da soggetti non residenti, da parte degli enti non commerciali e dei produttori agricoli esonerati, in scadenza a fine novembre
  - ✓ dell'ultima rata del saldo Iva 2019 di cui alla dichiarazione annuale Iva per coloro che hanno scelto il pagamento rateale.

---

Martedì 16 Marzo 2021

**Trasmissione** telematica delle **Certificazioni uniche** da parte dei sostituti d'imposta, relative alle ritenute versate per conto dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e dei percettori di redditi diversi per l'anno 2020 e **consegna** delle CU 2021 agli interessati, mediante invio postale o consegna diretta.

---

Martedì 16 Marzo 2021

I sostituti d'imposta devono provvedere alla consegna della certificazione relativa agli utili e agli altri proventi a essi equiparati corrisposti e delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate nel 2019 (**Cupe 2021**).

---

Martedì 16 Marzo 2021

Versamento in **unica soluzione del saldo Iva relativa al periodo d'imposta 2020** risultante dalla dichiarazione

---

---

annuale o, nel caso in cui il contribuente scelga il pagamento rateale, **della 1° rata dell'IVA** senza interessi.

---

Martedì **16 Marzo 2021**

Le **associazioni di promozione sociale**, le **fondazioni e associazioni riconosciute** aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, devono trasmettere telematicamente **(ancora per il 2020 in via facoltativa) i dati delle erogazioni liberali effettuate nel corso del 2020, da donatori continuativi** che hanno fornito all'ente i propri dati anagrafici e **dagli altri donatori qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante.**

---

Martedì **16 Marzo 2021**

I **oggetti che erogano mutui agrari e fondiari** comunicano all' Anagrafe tributaria, per tutti i soggetti del rapporto, i dati relativi alle quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui agrari e fondiari, relativi all'anno 2020.

---

Martedì **16 Marzo 2021**

**Le imprese assicuratrici** (nonché le aziende, gli istituti, gli enti e le società, già obbligati alla comunicazione all'Anagrafe tributaria, prevista dall'articolo 7 del Dpr 605/1973) comunicano, entro il 16 marzo, i dati dell'anno precedente relativi:

- ◆ ai premi di assicurazione detraibili per tutti i soggetti del rapporto
- ◆ ai contratti di assicurazione - con esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile e all'assistenza e garanzie accessorie - per i soggetti contraenti.

---

Martedì **16 Marzo 2021**

Le **forme pensionistiche complementari** devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate la comunicazione con i dati relativi ai contributi versati direttamente dai propri iscritti. Non vanno comunicati, pertanto, i dati relativi ai contributi versati

---

	indirettamente, cioè tramite il sostituto d'imposta.
Martedì <b>16 Marzo 2021</b>	I <b>sogetti che emettono fatture relative a spese funebri</b> sostenute in dipendenza della morte di persone comunicano all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente, con riferimento a ciascun decesso.
Martedì <b>16 Marzo 2021</b>	Gli <b>asili nido pubblici e privati e gli altri soggetti</b> a cui sono versate le rette, devono comunicare all'Anagrafe tributaria, con riferimento a ciascuno iscritto, i dati relativi alle spese per la frequenza degli asili nido e per i servizi formativi infantili ("sezioni primavera") sostenute nell'anno precedente dai genitori.
Martedì <b>16 Marzo 2021</b>	I soggetti che erogano rimborsi relativi alle spese sostenute per la frequenza degli asili nido per comunicare i dati, riferiti a ciascun iscritto all'asilo nido, dei rimborsi delle rette per la frequenza erogati nell'anno precedente con indicazione dell'anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata. Non devono essere comunicati rimborsi contenuti nella certificazione dei sostituti d'imposta
Martedì <b>16 Marzo 2021</b>	Gli <b>istituti scolastici</b> inviano all'Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente i dati relativi alle spese per istruzione scolastica e alle erogazioni liberali ricevute, sostenute nell'anno d'imposta precedente da parte delle persone fisiche. Con la stessa comunicazione, gli istituti scolastici trasmettono, sempre in via telematica, all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai rimborsi delle spese scolastiche e alle erogazioni liberali restituite ai soggetti persone fisiche. L'invio della comunicazione <b>è facoltativo per il 2020 e 2021</b> e diventa obbligatorio a partire dal 2022.
Martedì <b>16 Marzo 2021</b>	Le <b>università statali e non statali</b> comunicano all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria del 2020.
Martedì <b>16 Marzo 2021</b>	Gli <b>Iscritti agli Albi professionali dei veterinari</b> , le

---

---

strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari, devono trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche nell'anno 2020, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, esclusivamente in via telematica, registrandosi sul sito internet [www.sistemats1.sanita.finanze.it/wps/portal](http://www.sistemats1.sanita.finanze.it/wps/portal).

---

Martedì **16 Marzo 2021**

Gli **amministratori di condominio** devono comunicare all'Anagrafe tributaria, i dati relativi alle **spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni** di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione del 2020.

---

Martedì **16 Marzo 2021**

Le società di capitali (spa, srl e sapa) devono provvedere al versamento **della tassa per la vidimazione dei libri sociali dovuta per il 2021** in misura forfettaria, tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo: 7085 - **Tassa annuale vidimazione libri sociali**.

---

Martedì **16 Marzo 2021**

Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali, per poter fruire del credito d'imposta previsto per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, **dal 1° al 31 marzo dell'anno** per il quale si chiede l'agevolazione, devono inviare la "**Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta**", che è una **sorta di prenotazione delle risorse**, contenente **(oltre ai dati degli investimenti effettuati nell'anno precedente) i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell'anno agevolato**.

---

Martedì **16 Marzo 2021**

I soggetti che **esercitano attività di intrattenimento** o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n.

---

---

	<p>640/1972, devono provvedere al versamento dell'<b>imposta sugli intrattenimenti</b> relativi alle <b>attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente</b>. Il versamento va effettuato tramite <b>modello F24</b></p>
Martedì <b>16 Marzo 2021</b>	<p>I soggetti residenti che <b>esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici</b> mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la <b>ritenuta del 21%</b> operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel <b>mese di febbraio 2021</b> relativi a contratti di locazione breve, tramite modello F24.</p>
Martedì <b>16 Marzo 2021</b>	<p>I <b>contribuenti Iva mensili</b> devono versare l'imposta dovuta <b>per il mese di febbraio</b> (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta divenuta esigibile nel mese di gennaio).</p>
Martedì <b>16 Marzo 2021</b>	<p>I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla <b>liquidazione e versamento dell'Iva</b> relativa al mese precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche</p>
Martedì <b>16 Marzo 2021</b>	<p>I soggetti esercenti attività d'impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nell'anno solare precedente hanno realizzato congiuntamente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 750.000.000;</li><li>◆ un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a euro 5.500.000.</li></ul> <p>devono provvedere al versamento <b>dell'Imposta sui servizi digitali</b>, tramite Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite</p>

---

---

	intermediario.
Martedì 16 Marzo 2021	<b>I sostituti d'imposta</b> devono versare le <b>ritenute operate nel mese di febbraio</b> sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi.
Martedì 16 Marzo 2021	<b>I sostituti d'imposta</b> devono versare <b>l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente</b> , in relazione a <b>incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione</b> , con Modello F24 con modalità telematiche
Martedì 16 Marzo 2021	<b>I condomini in qualità di sostituti d'imposta</b> devono versare le ritenute del 4% operate, nel mese di febbraio, sugli importi corrisposti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi (es. interventi di manutenzione o ristrutturazione degli edifici condominiali e impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione caldaie, ascensori, giardini, ecc.) effettuate nell'esercizio di impresa.
Martedì 16 Marzo 2021	Le <b>imprese di assicurazione</b> devono effettuare il <b>versamento delle ritenute</b> operate su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita, stipulate entro il 31 dicembre 2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese di <b>febbraio</b> .
Martedì 16 Marzo 2021	I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di investimento collettivo del risparmio ( <b>Oicr</b> ) sono tenuti al versamento delle ritenute sui proventi derivanti da Oicr effettuate nel mese di <b>febbraio</b> .
Martedì 16 Marzo 2021	<b>Banche e Poste italiane</b> Spa devono <b>versare le ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente dai contribuenti</b> che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.
Martedì 16 Marzo 2021	Gli <b>enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato</b> tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a

---

detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono **versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti relativa al mese precedente.**

---

Giovedì **18 Marzo 2021**

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei **versamenti di imposte non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 16 febbraio 2021**, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve), da parte dei contribuenti tenuti al versamento dei tributi derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali, utilizzando il Modello F24 con modalità telematiche.

---

**A cura di Marco Tomassetti per T. & P. Consulting S.r.l.**

NOTA BENE - La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica. Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite quindi con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. La T&P Consulting srl, lo Studio Tomassetti & Partners nonché i relativi titolari e partners, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Tomassetti & Partners Consulting Srl e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.